



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale

FOCUS

Milleproroghe

42

18 marzo 2011

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale
Adriana Garabello*

*Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli*

*A cura di
Gelsomina Agricola, Alberto Crosio, Franco Turigliatto*

*Realizzazione grafica
Francesca Mezzapesa*

1. Premessa	7
2. Articolo 1: termini di scadenza	9
3. Le materie della Tabella 1	12
<i>Adeguamento dello Statuto della Fondazione Gaslini</i>	13
<i>Sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali e nel volontariato della protezione civile</i>	13
<i>Trasporti pubblici</i>	14
<i>Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013</i>	15
<i>Proroghe della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici</i>	15
<i>Programma statistico nazionale</i>	15
<i>Proroga di termini in materia di tassa automobilistica e IRAP</i>	15
<i>Reti di energia (Centrali Nucleari)</i>	16
<i>Esami di abilitazione professionale</i>	17
<i>Prevenzione antincendi nelle strutture alberghiere</i>	17
<i>Promozione alla qualifica di vice prefetto</i>	18
<i>Mancata approvazione dei bilanci degli Enti locali</i>	18
<i>Carte di identità</i>	18
<i>Agenzia albo segretari comunali e provinciali</i>	19
<i>Mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza della Difesa</i>	19
<i>Assunzione cittadini licenziati per chiusura basi Nato</i>	19
<i>Personale di Poste italiane</i>	20
<i>Collegio dei revisori ENEA</i>	20
<i>Quote latte</i>	20
<i>Autorità di ambito territoriale</i>	20
<i>Rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/kg.</i>	21
<i>Pitture, vernici e prodotti per carrozzeria</i>	21
<i>Assunzioni all'ISPRA</i>	22
<i>Raccolta rifiuti Campania</i>	22
<i>Servizi pubblici non di linea</i>	22
<i>Diritti aeroportuali</i>	22
<i>Verifiche sismiche</i>	23
<i>Funivie</i>	23
<i>Concessioni aeroportuali</i>	23

<i>Guida del ciclomotore</i>	24
<i>Personale marittimo</i>	24
<i>Capitaneria di Porto</i>	24
<i>Interventi per il settore dell'autotrasporto</i>	24
<i>Requisiti dei soggetti esecutori di lavori pubblici</i>	25
<i>Lavoro accessorio</i>	25
<i>Trattamento dei lavoratori sospesi</i>	26
<i>Deroghe in materia di ammortizzatori sociali</i>	26
<i>Attività medica libero-professionale intramuraria</i>	26
<i>Payback del prezzo dei farmaci</i>	27
<i>Relazione sulla procreazione medicalmente assistita</i>	27
<i>Consiglio nazionale per la formazione artistica e musicale</i>	27
<i>Consiglio nazionale della pubblica istruzione</i>	27
<i>Accessi ai corsi di laurea</i>	27
<i>Fondazioni lirico-sinfoniche</i>	28
<i>Triennale di Milano</i>	28
<i>Sostituti d'imposta</i>	28
<i>Servizi erogati in rete dalla Pubblica amministrazione</i>	28
<i>Entrate locali</i>	29
<i>Studi di settore</i>	29
<i>Enti associativi</i>	29
<i>Destinazione delle somme del Bingo</i>	29
<i>Consulenza in materia di investimenti</i>	30
<i>Funzioni statali in materia di sostegno attività produttive</i>	30
<i>Divieto di incroci tra stampa e settore televisivo</i>	30
4. Interventi di Settore	31
AGRICOLTURA E PESCA	31
<i>Centri autorizzati di assistenza agricola (Articolo 2, comma 5-septies)</i>	31
<i>Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (Articolo 2, commi da 5-novies a 5-duodecies)</i>	31
AMBIENTE	32
<i>Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali nel Veneto (Articolo 2, comma 2)</i>	32
<i>Disposizioni in materia di protezione civile (Articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies)</i>	32
<i>Disposizioni in materia di rifiuti (Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter)</i>	34

<i>Impianti fotovoltaici di enti locali della provincia dell'Aquila (Articolo 2, comma 3-novies)</i>	35
<i>Istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» (Articolo 2, commi 3-bis e 3-ter)</i>	35
<i>Rifiuti da demolizione di autoveicoli (Articolo 2, comma 4-sexiesdecies)</i>	35
DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE	36
<i>Applicazione dei principi contabili internazionali (Articolo 2, comma 26)</i>	36
<i>Contenimento delle spese della Banca d'Italia (Articolo 2, comma 5-sexies)</i>	37
<i>Contributi all'editoria per le emittenti televisive (Articolo 2, comma 4-quinquies)</i>	37
<i>Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici (Articolo 2, comma 4-sexies)</i>	37
<i>Finanziamento delle spese conseguenti allo stato di emergenza derivante da eccezionali eventi meteorologici (Articolo 2, comma 12-quinquies)</i>	38
<i>Progetti finanziati dalle Province autonome di Trento e Bolzano per i territori confinanti (Articolo 2, comma 1-bis)</i>	38
<i>Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti (Articolo 2, comma 5)</i>	38
<i>Proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico (Articolo 2, commi da 4 a 4-quater)</i>	39
<i>Riduzione della spesa delle federazioni sportive del CONI (Articolo 2, comma 2-quaterdecies)</i>	39
<i>Risorse per l'Istituto italiano di studi filosofici e l'Istituto italiano per gli studi storici (Articolo 2, comma 2-terdecies)</i>	39
<i>5 per mille (Articolo 2, comma 1)</i>	40
EDILIZIA	40
<i>Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari (Articolo 2, commi 11-12)</i>	40
<i>Presentazione delle dichiarazioni relative a immobili non registrati in catasto (Articolo 2, comma 5-bis)</i>	41
<i>Proventi delle concessioni edilizie (Articolo 2, comma 41)</i>	41
ENTI LOCALI	42
<i>Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e Società partecipate (Articolo 2, comma 43)</i>	42
<i>Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali (Articolo 2, comma 45)</i>	43
<i>Disciplina delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa ai fini del finanziamento del piano di rientro del comune di Roma (Articolo 2, comma 7)</i>	43
<i>Esclusione del versamento all'entrata delle riduzioni di spesa delle associazioni degli enti locali (Articolo 2, comma 40)</i>	44
<i>Gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane (Articolo 2, comma 9-ter)</i>	45

<i>Incompatibilità alle cariche degli enti locali (Articolo 2, comma 42)</i>	45
<i>Limiti all'indebitamento degli enti locali (Articolo 2, commi 39)</i>	46
<i>Permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane (Articolo 2, comma 9-quater)</i>	46
<i>Permessi retribuiti per i consiglieri di Roma Capitale (Articolo 2, comma 9-bis)</i>	46
<i>Piano di rientro finanziario del Comune di Roma (Articolo 2, commi 8 e 9)</i>	47
ENTI PUBBLICI, SOCIETA' E AGENZIE	48
<i>Agenzia Torino 2006 – Proroga dell'attività commissariale (Articolo 2, comma 5-octies)</i>	48
<i>Ente irriguo Puglia, Lucani e Irpinia (Articolo 2, comma 2-quinquiesdecies)</i>	48
<i>Enti parco, esclusioni dalla soppressione dei consorzi (Articolo 2 comma 44)</i>	49
<i>Proroga del Commissario straordinario dell'ANSAS (Articolo 2, comma 4-septiesdecies)</i>	49
<i>Rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio dell'Aquila (Articolo 2, comma 3-septies)</i>	49
<i>Soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco (Articolo 2, commi da 5-ter a 5-quinquies)</i>	49
FAMIGLIA	51
<i>Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione (Articolo 2, comma 12-sexies)</i>	51
FEDERALISMO DEMANIALE E DISMISSIONE DI BENI	51
<i>Dismissione dei beni immobili militari del Ministero della difesa (Articolo 2, comma 10)</i>	51
<i>Ricognizioni dei terreni nella laguna di Venezia (Articolo 2, comma 1-ter)</i>	52
GIUSTIZIA	52
<i>Conciliazione delle controversie civili e commerciali (Articolo 2, comma 16-decies)</i>	52
<i>Proroga della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione (Articolo 2, comma 5-terdecies)</i>	53
INDUSTRIA	53
<i>Proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per le imprese dell'Abruzzo (Articolo 2, comma 3-quinquies)</i> ..	53
ISTRUZIONE	54
<i>Istituzioni scolastiche italiane all'estero (Articolo 2, comma 4-novies)</i>	54
<i>Riorganizzazione della funzione ispettiva nel MIUR (Articolo 2, comma 4-octiesdecies)</i>	54
<i>Sistema nazionale di valutazione (Articolo 2, comma 4-noviesdecies)</i>	55
<i>Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo (Articolo 2, comma 6-bis)</i>	55

LAVORO E PERSONALE	55
<i>Assunzione di lavoratori disabili nel settore minerario (Articolo 2, comma 12-quater)</i>	<i>55</i>
<i>Esonero dal servizio del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo (Articolo 2, comma 53).....</i>	<i>55</i>
<i>Esperti per la sicurezza (Articolo 2, commi 6-decies – 6-quaterdecies)</i>	<i>56</i>
<i>Incedibilità dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori dipendenti (Articolo 2, comma 49)</i>	<i>57</i>
<i>Promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato (Articolo 2, commi 6-quater e 6- quinquies)</i>	<i>58</i>
<i>Proroga dei termini per l'impugnazione del licenziamento individuale (Articolo 2, comma 54)</i>	<i>58</i>
<i>Proroga di un anno del termine per adozione regolamenti governativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Articolo 2, comma 50).....</i>	<i>58</i>
<i>Requisiti per la nomina a prefetto e conferimento di incarico ai prefetti di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani (Articolo 2, commi da 6-septies a 6-novies).....</i>	<i>59</i>
ORDINI PROFESSIONALI.....	59
<i>Limite ai mandati dei consigli di alcuni ordini professionali (Articolo 2, comma 4-octies).....</i>	<i>59</i>
PATTO STABILITÀ REGIONI	59
<i>Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni (Articolo 2, commi 33 e 34)</i>	<i>60</i>
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	63
<i>Comitato per la verifica delle cause di servizio (Articolo 2, comma 1-octies).....</i>	<i>63</i>
<i>Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Articolo 2, comma 12-decies)</i>	<i>63</i>
<i>Contributo unificato per le controversie di lavoro (Articolo 2, comma 4- quinqüesdecies).....</i>	<i>63</i>
<i>Personale a tempo determinato degli sportelli unici per l'immigrazione e degli uffici immigrazione delle questure (Articolo 2, comma 6).....</i>	<i>64</i>
<i>Ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza di proscioglimento (Articolo 2, commi 30, 31, 32).....</i>	<i>64</i>
SANITÀ.....	66
<i>Accordi di programma (Articolo 2, comma 12-octies).....</i>	<i>66</i>
<i>Accreditamenti strutture sanitarie e sociosanitarie private. Accertamenti per malattia (Articolo 2, comma 35).....</i>	<i>66</i>
<i>Alleanza degli Ospedali Italiani nel mondo (Articolo 2, comma 2-duodecies)</i>	<i>67</i>
<i>Controllo della spesa farmaceutica (Articolo 2, comma 12-septies).....</i>	<i>67</i>

<i>Norme in materia di autosufficienza nella produzione di emoderivati da plasma nazionale (Articolo 2, comma 1-sexies e 1-septies).....</i>	<i>68</i>
<i>Obblighi di comunicazione in materia di procreazione medicalmente assistita (Articolo 2, comma 1-quinquies).....</i>	<i>69</i>
<i>Utilizzazione da parte delle regioni delle risorse finanziarie statali trasferite per la copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche (Articolo 2, comma 38).....</i>	<i>69</i>
SOLIDARIETÀ.....	70
<i>Disposizioni in favore delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo (Articolo 2, commi 3, 3-quater, 3-sexies, 3-octies).....</i>	<i>70</i>
<i>Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (Articolo 2, comma 6-sexies).....</i>	<i>70</i>
<i>Giornata della memoria delle vittime del terremoto (Articolo 2, comma 3-decies).....</i>	<i>71</i>
SPESE ELETTORALI REGIONALI.....	71
<i>Rimborsi delle spese per le elezioni regionali del 2010 (Articolo 2, comma 24).....</i>	<i>71</i>
TELECOMUNICAZIONI.....	72
<i>Fondo per il passaggio al digitale (Articolo 2, comma 4-octies).....</i>	<i>72</i>
TRASPORTO E INFRASTRUTTURE.....	72
<i>Autorizzazione alla guida dei ciclomotori (Articolo 2, comma 1-quater).....</i>	<i>72</i>
<i>Contratti di servizio pubblico ferroviario (Articolo 2, comma 4-quaterdecies).....</i>	<i>73</i>
<i>Disposizioni in materia di autotrasporto (Articolo 2, commi da 4-decies a 4-terdecies).....</i>	<i>73</i>
<i>Funzionamento ed esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto (Articolo 2, comma 6-ter).....</i>	<i>74</i>
<i>Revoca dei finanziamenti per opere infrastrutturali delle Autorità portuali (Articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies).....</i>	<i>74</i>
<i>Servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como (Articolo 2, commi 12-bis e 12-ter).....</i>	<i>75</i>

1. Premessa

Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il 26 Febbraio 2011 la legge di conversione, con modificazioni, del “**Decreto-legge. n. 225 del 29 dicembre 2010, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie**”.¹

Si tratta del tradizionale decreto milleproroghe, varato dal governo alla fine di ogni anno, che proroga la scadenza dei termini e dei regimi giuridici di numerose fattispecie.

Il provvedimento ha conosciuto un *iter* molto complesso che ha comportato una doppia lettura al Senato.

Nel corso della prima lettura al Senato, conclusosi con un voto di fiducia, il testo aveva subito consistenti modifiche che ne avevano determinato **una significativa estensione, interessando materie peraltro assai eterogenee tra di loro**.²

Il Presidente della Repubblica ha ritenuto necessario intervenire con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di Camera e Senato richiamando le caratteristiche specifiche che regolano i contenuti dei decreti legge e conseguentemente delle legge di conversione nonché gli **eventuali profili di incostituzionalità** del provvedimento in esame.³

La Camera dei Deputati, in data 25 febbraio, introduceva nuove modifiche al provvedimento, rivolte in particolar modo a sopprimere una serie di disposizioni sulla base di un maxiemendamento su cui il governo poneva il voto di fiducia.

Il giorno successivo il Senato approvava in via definitiva la legge di conversione del decreto milleproroghe.⁴

¹Il testo del decreto originario è reperibile alla pagina:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-12-29&task=sommario&numgu=303&tmstp=1295342354196>

² Il provvedimento conteneva infatti non solo disposizioni di proroga, ma anche delle vere e proprie disposizioni di natura sostanziale, presenti soprattutto nell'articolo 2 e successivi, interpretando in forma estensiva i contenuti della Legge n. 400 del 23 agosto 1988 “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” che all'articolo 15 (Decreti-legge) comma 3 dispone: “*I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo*”. La legge in oggetto è reperibile alla pagina:

http://www.governo.it/Presidenza/normativa/legge2308_400.html

³ Il testo della lettera è reperibile alla pagina

<http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=11360>

⁴ La discussione in Senato era iniziata il 19 gennaio e si era concluso con l'approvazione da parte dell'assemblea il 16 febbraio 2011. Il provvedimento iniziale si componeva di 4 articoli e 25 commi, lievitati poi, dopo la prima lettura in Senato, a nove articoli e 196 commi.⁴

Nella versione definitiva il provvedimento si compone nuovamente di 4 articoli; gli articoli aggiuntivi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quienquies, 2-sexties sono stati lasciati cadere e le disposizioni ivi contenute sono state inserite come commi dal 30 al 34 dell'articolo 2. Dieci commi approvati dal Senato sono stati definitivamente soppresi.

La legge 26 febbraio 2011, n. 10 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie è stata pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio supp. Ord. n. 53” ed è reperibile alla pagina:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-26&task=dettaglio&numgu=47&redaz=011G0052&tmstp=1298887150458>

Il testo coordinato del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 coordinato con la legge di conversione è stato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011 supp. Ord. n. 53 ed è reperibile alla pagina:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-26&task=dettaglio&numgu=47&redaz=11A02788&tmstp=1298887150458>

Il provvedimento è suddiviso in **4 articoli**:

- ✓ l'articolo 1 dispone le **proroghe non onerose** di termini in scadenza;
- ✓ l'articolo 2 dispone le **proroghe onerose di termini**;
- ✓ l'articolo 3 dispone le **coperture finanziarie**;
- ✓ l'articolo 4 stabilisce **l'entrata in vigore**.

Le disposizioni del provvedimento si articolano in due diverse categorie:

- ✓ le norme che comportano proroghe non onerose, indicate in una apposita tabella allegata all'articolo 1;
- ✓ le norme di proroga che comportano oneri finanziari, contenute nell'articolo 2.

Le coperture finanziarie alle proroghe onerose sono disposte **all'articolo 3**.

Per una più facile lettura delle nuove normative la trattazione è stata svolta suddividendo il testo per macroaree di intervento e avendo particolare attenzione per le disposizioni attinenti le Regioni, gli Enti locali e l'insieme delle istituzioni pubbliche.

2. Articolo 1: termini di scadenza

L'articolo 1, primo comma, modifica il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di una serie di disposizioni le cui fonti normative sono contenute nella tabella 1 allegata all'articolo stesso.

Alcuni di questi termini sono già scaduti da tempo, molti altri avevano come scadenza al 31 dicembre 2010; altri ancora avevano una scadenza successiva.

La disposizione si riferisce a scadenze anteriori al 15 marzo 2011, **fissando il nuovo termine al 31 marzo 2011.**

Il comma 2 dell'articolo 1, introduce una importante novità: la disposizione contenuta **attribuisce al Presidente del Consiglio, la possibilità di adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, uno o più decreti di ulteriore proroga dei termini e dei regimi giuridici fino al 31 dicembre 2011.**

Il comma 2-bis dispone che le proroghe di termini stabilite con decreto del Presidente del Consiglio, devono ottenere il **parere della Commissione parlamentare** per la semplificazione e delle **Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.**

I tempi per l'espressione dei pareri sono stabiliti nel termine di **10 giorni**, decorsi i quali possono, i decreti possono essere comunque adottati.

Questa norma ha suscitato parecchi interrogativi circa la possibilità di trasferire, con un decreto, dal Parlamento al Governo il potere di prorogare i termini di scadenza dei termini e dei regimi giuridici, cioè di poter modificare *“con una fonte di rango secondario i termini di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario”*.⁵

⁵ Il dossier del Servizio Studi preparatorio alla discussione alla Camera evidenzia le seguenti problematiche in merito:

“Premesso che il carattere eventuale e facoltativo delle proroghe di cui al comma 2 appare rilevante dal punto di vista dei requisiti costituzionali della necessità ed urgenza del decreto, si nota che il comma 2 autorizza il Governo a modificare, con una fonte di rango secondario, il termine di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario, senza ricorrere alle previsioni stabilite per i regolamenti di delegificazione dal comma 2 dell'art. 17 della legge 400/1988. Inoltre, il comma 2 bis dello stesso articolo innesta nel procedimento di emanazione dei D.P.C.M una fase parlamentare di tipo consultivo, per la quale - a differenza di quanto stabilito per il procedimento di delegificazione che, oltre a prevedere il parere del Consiglio di Stato, dispone il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta - si individuano competenze parlamentari consultive specifiche, assegnando un termine per la loro espressione notevolmente più ridotto.

Se la previsione del comma 2-bis consente di recuperare alla sede parlamentare, nei confini dello strumento del parere parlamentare, prerogative quali la verifica della copertura degli oneri finanziari,

Il successivo **comma 2-quinquies** contiene disposizioni che **articolarono ulteriormente la scadenza dei termini e dei regimi giuridici**. Nel primo periodo infatti si differisce al 30 aprile 2012 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici compresi nella tabella 1 che sono in scadenza dopo il 31 marzo 2001. Nel secondo periodo tuttavia **si esclude da questo differimento** le seguenti fattispecie contenute nella tabella di cui sopra:

- ✓ la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici per l'accesso ai corsi di laurea;
- ✓ la certificazioni relative alle valutazioni di qualità degli studenti;
- ✓ la pubblicazione degli studi di settore.

Dal combinato disposto delle due disposizioni risulta quindi che il differimento automatico al 30 aprile attiene soltanto alle disposizioni relative al mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare.⁶

tuttavia sarebbe opportuno valutare la compatibilità del procedimento di proroga con D.P.C.M. derivante dal combinato disposto dei commi 2,-bis e 2-quinquies secondo periodo con il sistema delle fonti.

Infine, si nota che, ai fini dell'emanazione dei D.P.C.M. di cui all'art. 2, è previsto solo il concerto del Ministro dell'economia, senza richiamo ai ministri competenti per materia.

Vedasi anche le osservazioni svolte in relazione alla prima versione del decreto, poi modificato dal Senato, nell'articolo "Un regalo di Natale alquanto problematico: la delegificazione anomala nel decreto milleproroghe" di Stefano Ceccanti reperibile alla pagina:

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/fonti_del_diritto/0009_ceccanti.pdf.

⁶ Gli effetti complessivi prodotte dalle norme in oggetto, soprattutto dopo le modifiche apportate dal Senato, risultano di non immediata individuazione. Il Servizio studi del Parlamento riassume così l'articolazione delle modalità attraverso cui si disciplinano le proroghe:

I termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 in scadenza prima del 15 marzo 2011 sono "fissati" al 31 marzo 2011 (comma 1);

per tali termini può essere disposta dal Governo la proroga ulteriore al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. (comma 2);

termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 "ulteriori" rispetto ai precedenti, quindi in scadenza dopo il 15 marzo 2011 possono essere anch'essi prorogati al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. (comma 2 in fine);

termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 in scadenza successivamente al 31 marzo 2011 sono prorogati al 31 dicembre 2012 (comma 2-quinquies primo periodo);

i termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 di cui all'art. 4, co. 9, del d.l. n. 97/2008 conv. l. n. 14/2009 (in tema di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e di certificazioni relative alle valutazioni di qualità degli studenti) e all'art. 1, co. 1 del D.P.R. n. 195/1999 (applicazione degli studi di settore), sono esclusi dalla proroga al 31 dicembre 2012 e sottoposti al regime di proroga con D.P.C.M.

il termine (qualificato al plurale nel testo) di presentazione della relazione sulla situazione economica del paese di cui all'art. 12 comma 7 della legge n. 196/2009, attualmente stabilito entro il mese di aprile di ciascun anno, è fissato entro il 30 settembre di ciascun anno.

I commi 2-ter e 2-quater contengono norme di proroga relative ai **magistrati ordinari**; nel testo iniziale la proroga era contenuta direttamente nella tabella 1; nel corso della discussione in Senato, su istanza della Commissione Giustizia, è stata inserito un articolato specifico.

La disposizione proroga fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e non oltre al 31 dicembre 2011, **la possibilità per i magistrati onorari di essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica** presso il tribunale ordinario.

Il comma 2-sexies, proroga norme contenute nella legge n. 102 del 2009 là dove all'articolo 17 comma 19 si dispone: *“L'efficacia delle **graduatorie dei concorsi pubblici** per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010”*.⁷

Ai sensi della tabella 1, **si proroga al 31 marzo l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato**; il comma in oggetto dispone inoltre che la norma di proroga debba essere **referita anche agli idonei nei medesimi concorsi**.

Il maxiemendamento approvato alla Camera **ha soppresso** il comma-2-septies che disponeva la **“Sospensione dei termini per le demolizioni di immobili nella Regione Campania”**⁸.

⁷ La legge in oggetto è reperibile alla pagina:

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09102l.htm#decreto>

⁸ La norma disponeva che, al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa in Campania e in base alle pronunce della Corte costituzionale, le demolizioni di immobili disposte a seguito di sentenza penale fossero sospese fino al 31 dicembre 2011. Gli immobili interessati dovevano essere siti in Campania, destinati elusivamente a prima abitazione ed occupati da persone prive di qualsiasi altra risorsa abitativa.

La demolizione era possibile nel caso in cui l'ufficio tecnico del comune competente oppure l'ufficio della protezione civile, avessero verificato pericoli per l'incolumità pubblica e privata.

La demolizione veniva comunque differita oltre al 31 dicembre 2011 nel caso in cui fosse accertata la violazione di vincoli paesaggistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto. Tale disposizione non operava nel caso in cui entro tale data fosse stato predisposto da parte della Regione la procedura di adozione del nuovo piano paesaggistico.

La norma riproduceva le disposizioni del decreto legge n. 62 del 28 aprile 2010 recante *“Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania”*, reperibile alla pagina:

http://www.ambientediritto.it/legislazione/urbanistica/2010/dl_2010_n.62.htm

La ratio del decreto consisteva nel fatto che erano stati recensiti circa 600 casi, coinvolgenti altrettante famiglie in un contesto di pesante deficit abitativo. Questo decreto **non era stato convertito in legge** dal Parlamento.

A questo proposito si veda la legge n. 400 del 23 agosto 1988 *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”* che all'articolo 15, comma 2 recita:

“2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

Il comma 2-octies dispone l'**interpretazione autentica** dell'articolo 4-bis del decreto legge n. 347 del 2003 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza*".⁹ L'articolo in oggetto disciplina le modalità e la realizzazione del **concordato nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese che si vengano a trovarsi in stato di insolvenza** e nel quadro dell'adozione di un programma di ristrutturazione.

Nell'ambito del concordato è possibile attribuire ad un assuntore le attività delle imprese interessate alla proposta di concordato. L'interpretazione autentica dispone che **le modificazioni degli obblighi assunti dall'ente assuntore attraverso il concordato**, o anche i suoi successori o aventi causa, **sono inefficaci, anche se sono contenuti in emendamenti statutarî, prima della decorrenza dei termini fissati per il concordato.**

3. Le materie della Tabella 1

La tabella 1 non contiene i titoli delle fattispecie interessate alle disposizioni di proroga, ma soltanto il riferimento alle loro fonti legislative; abbiamo quindi ritenuto opportuno procedere alla sintesi dei loro contenuti, non accorpandole per materie, ma mantenendo l'ordine con cui sono richiamate nella tabella stessa.

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento."

La legge in oggetto è reperibile alla pagina:

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/091021.htm#decreto>

⁹ Il provvedimento è reperibile alla pagina:

<http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&fromurn=yes&datagu=2003-12-24&annoatto=2003&numeroatto=347&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=003G0380&newsearch=1&classeprv=1&paginadamostrare=1&tmstp=1298384676885>

Adeguamento dello Statuto della Fondazione Gaslini

L'Ente interessato alla proroga è la Fondazione Gaslini ente pubblico avente sede a Genova, la cui finalità principale è lo sviluppo dell'Istituto Giannina Gaslini (**Istituto pediatrico di ricovero e cura** a carattere scientifico di diritto pubblico).

Si prevede una deroga temporanea delle norme contenute nel Decreto legge n. 78 del 2010 che dispone una riduzione degli organi di amministrazione, fino a un massimo di 5, e degli organi di controllo, fino a un massimo di tre, degli Enti pubblici. L'obbligo di adeguamento dello statuto alla disciplina richiamata viene prorogato al **primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo al 31 marzo 2011**.

Sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali e nel volontariato della protezione civile

La norma prorogata è contenuta nell'articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo n. 91 del 3 aprile 2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".¹⁰ Il comma 3-bis è stato introdotto con il dall'articolo 3 del d.lgs. n. 106 del 2009 che recita: "*Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*".

Vengono prorogati al 31 marzo 2011 **i termini entro i quali deve essere emanato il decreto interministeriale che disciplina le modalità di applicazione in materia di sicurezza sul lavoro nel riguardo delle cooperative sociali e delle organizzazioni civili** e delle altre categorie individuate nel comma in oggetto.

¹⁰ Il provvedimento è reperibile alla pagina:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/OD78BF49-8227-45BA-854F-064DE686809A/o/20080409_Dlgs_81.pdf

Trasporti pubblici

La proroga dei termini riguarda **la cessazione della gestione dei servizi pubblici locali che sono affidati con modalità non conferme alla disciplina** contenuta nella legge n. 133 all'articolo 23-bis che riportiamo in nota per una piena comprensione.¹¹ Il termine per la cessazione di tali affidamenti, cioè quelli previsti dalla lettera e) del testo viene differita **al 31 marzo 2011**.

La finalità della legge in oggetto è quella di adeguare **la legislazione nazionale alle direttive comunitarie di aprire alla concorrenza anche il mercato dei servizi pubblici locali**. E' in base al principio della concorrenza, materia di competenza legislativa nazionale, che sono state introdotte norme statali in una materia, quella dei servizi pubblici locali che è di competenza residuale delle regioni.

¹¹ *Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:*

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011.

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante".

La legge in oggetto è reperibile alla pagina:

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0133.htm

Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013

La proroga dei termini in oggetto è contenuta nella legge n. 133 del 2008, articolo 6-sexies (Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria), comma 2.¹²

Viene differito il **termine entro il quale operare le procedure di riprogrammazione** delle risorse non impegnate, correlate a programmi operativi 2000-2006 e 2007-2013.

Proroghe della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici

Si interviene su alcune disposizioni della legge n. 102 del 2009 e della legge n. 133 del 2008, prorogandone le modifiche al 31 marzo al fine di consentire **le stabilizzazioni e assunzione di personale a tempo indeterminato**, già programmate per il 2010, ma non realizzate nei tempi previsti.¹³ Inoltre viene prorogata **l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici** per assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta delle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazione del personale.

Programma statistico nazionale

Viene prorogata l'efficacia del programma statistico nazionale **2008-2010**, con aggiornamento 2009-2010, nelle more dell'entrata in vigore nel Programma 2011-2013.

Proroga di termini in materia di tassa automobilistica e IRAP

La proroga si riferisce a norme originariamente previste dalla finanziaria 2004, in scadenza alla fine del 2008, ma poi prorogate fino al 31 dicembre 2010 in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale. Si tratta di **due fattispecie relative al potere**

¹² Il testo è reperibile alla pagina:

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/08133l.htm>

¹³ Si tratta di assunzione nei corpi di Polizia, dei Vigili del fuoco, degli Enti di ricerca ed Università.

normativo delle Regioni in materia di tasse automobilistiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP): **Nelle more del federalismo fiscale** le Regioni potevano legiferare in materia di tributi regionali solo nei limiti della legislazione nazionale. Alcune leggi regionali sono state tuttavia dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale per cui si è resa necessaria una sanatoria ai fini della certezza degli adempimenti dei contribuenti; nello stesso tempo si sono prorogati **i termini entro i quali le regioni devono rendere compatibili i loro ordinamenti legislativi con la normativa statale vigente**. Il provvedimento proroga tale termine al 31 marzo 2011.

Reti di energia (Centrali Nucleari)

La norma interviene sulle disposizioni che regolano **la trasmissione, distribuzione e produzione delle fonti energetiche a carattere strategico nazionale**, quindi anche la costruzione delle centrali nucleari, presenti all'articolo 4, comma 4 del decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009. Tali norme sono state poi modificate dall'articolo 1 del decreto legge n. 105 del 2010, al fine di dare attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 17 giugno del 2010 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 commi, 1. 2. 3. 4 del decreto legge n. 78 del 2009.¹⁴

¹⁴ Il decreto n. 78/2009 è reperibile alla pagina:

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/091021.htm>

Il decreto legge n. 105 del 2010 è reperibile alla pagina:

<http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&fromurn=yes&datagu=2010-07-09&annoatto=2010&numeroatto=105&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=010G0129&newsearch=1&classeprv=1&paginadamostrare=1&tmstp=1299064016012>

Il testo della sentenza della Corte Costituzionale:

<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=215>

In particolare la sentenza afferma: *“In considerazione del fatto che si verte in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, non può in astratto contestarsi che l'individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l'urgenza che si ritiene necessaria nell'esecuzione delle opere, esso dev'essere confortato da valide e convincenti argomentazioni.*

Ora, è agevole osservare che, trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d'urgenza dovrebbe comportare l'assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime.

Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all'an che al quantum.

Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l'intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell'urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell'esecuzione immediata delle opere, non c'è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi”.

La proroga o il differimento del termine è riferita al raggiungimento dell'Intesa tra Stato e Regioni e Province autonome che sono coinvolte negli interventi urgenti relativi alle Reti di energia avente carattere strategico nazionale. Tale intesa deve avvenire entro trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il governo e la Regione interessata, decorso il quale *“il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, nonché definire i criteri di cui al medesimo comma, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata”*

Per disposizione dell'articolo 1 del presente decreto il nuovo termine è fissato al 31 marzo 2011, con facoltà del presidente del Consiglio di ministri di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011.

Esami di abilitazione professionale

La disposizione proroga al 31 marzo 2011 la possibilità per coloro che si sono **laureati prima della Riforma universitaria** (D.M. 509/1999) di poter sostenere l'esame per l'abilitazione professionale a dottore agronomo, forestale, architetto, assistente sociale, attuarlo, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento precedente al D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001 (*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*).

Prevenzione antincendi nelle strutture alberghiere

Viene prorogato il termine per il completamento dell'adeguamento delle strutture alberghiere in materia di prevenzione incendi. **La norma si riferisce alle strutture turistiche alberghiere con oltre 25 posti letto.** Possono avvalersi della proroga anche quelle strutture che presentino comunque al comando provinciale dei Vigili del fuoco competente il progetto di adeguamento ai fini dell'acquisizione del parere di conformità.

Promozione alla qualifica di vice prefetto

La disposizione proroga **il regime transitorio in materia di requisiti** per la promozione alla qualifica di viceprefetto del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 139/2000 che regola la carriera prefettizia.

Mancata approvazione dei bilanci degli Enti locali

La norma prevede la proroga **della normativa che disciplina lo scioglimento dei consigli comunali per la mancata approvazione del bilancio** nei termini previsti, nonché il conferimento dei poteri del prefetto per la nomina del commissario ad *acta* incaricato di predisporre lo schema di bilancio o di provvedere all'approvazione del bilancio stesso.

La normativa è contenuta nel decreto legge n. 13 del 2002 articolo 1 e nel decreto legge n. 314 del 2004.¹⁵

Carte di identità

La disposizione proroga la data entro la quale le carte d'identità dovranno essere rilasciate munite non solo della fotografia, ma anche dalle **impronte digitali del titolare**.

¹⁵ Il testo del decreto legge n. 13 del 2002 è reperibile alla pagina:

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/02013d.htm>

L'articolo 1 recita: 1. *Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.*

2. *Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.*

3. *Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente. Il decreto legislativo n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" è reperibile alla pagina: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00267dl.htm>*

Agenzia albo segretari comunali e provinciali

Il decreto legge 78 del 2010 all'articolo 7, comma 1-ter ha soppresso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e il passaggio diretto al Ministero dell'Interno

In base a questa norma veniva soppresso il contributo a carico degli Enti locali per il funzionamento dell'Agenzia e quindi ridotti anche i contributi ordinari statali agli enti locali che servivano di copertura per le spese dell'Agenzia.¹⁶

Si dispone una proroga sia del termine della soppressione dei contributi a carico degli enti locali sia del termine della riduzione dei contributi ordinari a favore degli stessi.

Mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza della Difesa

Si dispone che il mandato dei componenti in carica del **Cocer (Consiglio Centrale di Rappresentanza)** interforze della rappresentanza militare ai diversi livelli sia prorogato fino al 30 luglio del 2011. Per effetto dell'articolo 1 comma 2-quiennes la proroga viene estesa fino a al 30 aprile del 2010.

Assunzione cittadini licenziati per chiusura basi Nato

Viene prorogato al 31 marzo 2011 la decorrenza del **servizio continuativo per almeno un anno per poter accedere all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni** per i cittadini italiani che abbiano prestato servizio come personale civile alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o in quelli dei singoli stati esteri.

Per questa finalità la finanziaria del 2008 aveva istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia.

Le modalità di applicazione di tale norma e la ripartizione delle risorse finanziarie sono definite con decreto del Presidente del Consiglio.

¹⁶ La disciplina è contenuta all'articolo 43, comma 12, del testo unico sui media (decreto legislativo n. 177 del 2005) reperibile alla pagina: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05177dl.htm>.

Personale di Poste italiane

Si dispone l'ennesima proroga della norma contenuta nella legge finanziaria 2008 che rende possibile per il personale di Poste Italiane S.p.a e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a in posizioni di comando presso enti pubblici di essere inquadrato nei ruoli di Amministrazioni pubbliche.

Collegio dei revisori ENEA

Viene prorogato il termine a decorrere del quale il collegio dei revisori dei conti dell'Ente per le nuove tecnologie, energia e ambiente, cessano le loro funzioni.

Quote latte

La norma proroga **l'attività del Commissario straordinario per le quote latte** che ha la funzione di:

- ✓ assegnare le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale;
- ✓ definire le modalità della rateizzazione;
- ✓ accogliere le richieste di rateizzazione delle multe relative allo sfornamento delle predette quote, entro tre mesi dalla presentazione.

La proroga della attività del Commissario è consequenziale alla disposizione contenuta nella legge 122 del 2010 che spostava al 31 dicembre 2010 i tempi per la presentazione delle domande. Di conseguenza slittano di 6 mesi, cioè al 30 giugno 2010 i pagamenti delle multe arretrate.

Autorità di ambito territoriale

La disposizione di proroga riguarda **la soppressione delle Autorità di ambito territoriale** e il conseguente passaggio delle funzioni di erogazione dei servizi pubblici da loro espletata a **nuovi soggetti che devono essere individuati dalle Regioni**. La disciplina relativa è contenuta all'articolo 2, comma 186-bis della legge n. 191 del dicembre 2009 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge*

finanziaria 2010).¹⁷ La proroga ha la finalità di consentire alle Regioni di avere più tempo per attribuire a nuovi soggetti le funzioni finora esercitate dalle autorità di ambito, affinché non si determini un vuoto normativo e gestionale.

Rifiuti con PCI superiore a 13000 kJ/kg.

Anche in questo caso si tratta di un'ulteriore proroga del termine di entrata in vigore del **divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifero inferiore) superiore a 13000 kJ/kg**. Si tratta dei cosiddetti *fluff*, residuo del processo di frantumazione dei veicoli che produce da una parte il materiale ferroso destinato al riciclo dal fluff, che si vuole invece utilizzare come materiale energetico nei processi di termovalorizzazione.

Pitture, vernici e prodotti per carrozzeria

La disposizione proroga **il divieto di vendita di pitture, vernici e prodotti di carrozzeria** in cui siano presenti composti organici volatili (COV) superiori a determinati limiti indicati nel decreto legislativo 161/2006

Il divieto si riferisce all'esportazione di tali prodotti in paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

¹⁷ Il provvedimento è disponibile alla pagina: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09191.htm>.

Il comma 186-bis è stato introdotto dalla legge 42 del 2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" che recita: "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli [articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli [articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006](#), sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Assunzioni all'ISPRA

Si dispone la proroga dell'autorizzazione ad **assumere personale** presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al fine di consentire il completamento regolare delle procedure concorsuali.

Raccolta rifiuti Campania

La norma dispone la proroga del **regime transitorio che attribuisce ai comuni la raccolta, spezzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero della raccolta differenziata**.

E' egualmente prorogato il regime transitorio sulle modalità i calcolo e di riscossione sulla **tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA)**.

Queste disposizioni si applicano unicamente alla Regione Campania.

Servizi pubblici non di linea

La norma si riferisce al **servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente**, una materia che, come esposto nella relazione al provvedimento, presenta numerosi punti di criticità e che richiede una soluzione condivisa tra i diversi soggetti interessati.

Si dispone, pertanto, la proroga del termine entro il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve emanare il decreto concernente disposizioni rivolte ad impedire pratiche di esercizio abusivo di servizio taxi e noleggio con conducente.

Diritti aeroportuali

La norma contiene due distinte disposizioni.

La prima proroga il termine di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di **adeguamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato**; contemporaneamente si proroga la decadenza del medesimo

aggiornamento nel caso di mancata presentazione dell'istanza di stipula del contratto di programma da parte dei concessionari aeroportuali.

La seconda disposizione riguarda il **blocco selettivo delle tariffe**: non sono compresi del blocco le tariffe relative ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, i servizi ferroviari sottoposti a obbligo di servizio pubblico, le tariffe postali agevolate.

Verifiche sismiche

Sono prorogati i termini entro i quali **proprietari di edifici di interessi strategico** e di opere infrastrutturali fondamentali per le finalità di protezione civile in caso di terremoto, devono effettuare le **prescritte verifiche tecniche**.

Prorogato anche il termine entro il quale il registro italiano **dighe** deve comporre l'elenco delle dighe da sottoporre a verifica sismica e della sicurezza idraulica.

Funivie

Si dispone la proroga dei termini relativi alle scadenze temporali riguardanti **la durata delle vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti funicolari**. La proroga è concessa previa verifica degli organi di controllo predisposti.

La relazione tecnica giustifica la proroga sulla base della difficile congiuntura economica del settore e in considerazione delle modifiche climatiche che negli ultimi anni hanno determinato uno scarso innevamento di molti impianti.

Concessioni aeroportuali

Viene prorogato al 31 marzo 2011 il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune **concessioni aeroportuali**, fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 96/2005, recante *Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione*. Il decreto in oggetto disciplina la procedura per l'assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale.

Guida del ciclomotore

Viene prorogato il termine entro il quale dovevano entrare in vigore le nuove disposizioni dell'articolo 116 del Codice della strada che prevedono per **l'ottenimento della patente per la guida del ciclomotore modalità simili a quelle della guida di motoveicoli e auto.**

A regime infatti viene previsto il rilascio del foglio rosa, la prova di teoria e dopo un mese la prova pratica di guida.

La proroga è al 31 marzo 2011, ma, come previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, un decreto del Presidente del Consiglio può procrastinare ancora fino al 31 dicembre 2011, la vigenza dei nuovi regolamenti. Nella relazione viene precisato che la proroga ha anche la funzione di integrare nella forma più adeguata il provvedimento di recepimento delle norme europee in materia¹⁸.

Personale marittimo

Viene prorogata la disposizione relativa ai certificati richiesti per l'espletamento di funzioni di comandante e di primo ufficiale. Il Governo avrà più tempo per regolamentare la durata del periodo di validità dei certificati in oggetto.

Capitaneria di Porto

Viene prorogato il termine entro il quale deve essere ultimato il riordino delle Capitaneria di Porto. Nella relazione si precisa che tale proroga si rende necessaria per l'ampiezza della materia ed avendo come obiettivo la semplificazione e razionalizzazione delle normativa relativa.

Interventi per il settore dell'autotrasporto

La legge finanziaria per il 2009 conteneva interventi a sostegno dell'autotrasporto nei limiti di determinate risorse disponibili. Il fondo per le esigenze indifferibili che elencava le

¹⁸ Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nell'articolo 2, comma 1-*quater* (vedasi *infra*, alla p. 73)

disposizione legislative a favore dell'autotrasporto per un totale di 400 milioni, è stato rifinanziato mediante l'articolo 1 comma 40 della legge n. 220 del 2010 (finanziaria 2010) per un totale di 124 milioni di euro.

La disposizione proroga quindi la possibilità degli interventi a favore del settore.

Requisiti dei soggetti esecutori di lavori pubblici

La norma prevede la proroga del **regime transitorio** contenuto nell'articolo 253, comma 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del **Codice dei contratti pubblici** del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.¹⁹ Si tratta dei requisiti di qualificazione richiesti ai soggetti esecutori di lavori pubblici e dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione. Le norme in oggetto, tra l'altro, dispongono che i soggetti interessati al fine di dimostrare i requisiti necessari possono far riferimento al periodo di attività documentabile ai migliori cinque anni del decennio antecedente.

Lavoro accessorio

E' opportuno specificare che il lavoro accessorio consiste in **prestazioni di natura occasionale di determinate categorie di soggetti e in determinati settori di attività e di imprese**. Le prestazioni sono retribuite mediante buoni (*voucher*) di un valore unitario prefissato. La legge che lo istituiva è il decreto legislativo n. 276, articolo 70, commi 1 del 2003. Il comma 1-bis introdotto con il decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 ne ha esteso il campo di applicazione in via sperimentale.²⁰

La norma in oggetto dispone la proroga delle disposizioni introdotte dal comma aggiuntivo che consentono lo svolgimento di questa tipologia di prestazione anche per i soggetti titolari di lavoro a tempo parziale e per i beneficiari di ammortizzatori sociali (nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare). Per quanto riguarda questa seconda fattispecie la norma permette prestazioni anche presso gli Enti locali.²¹

¹⁹ Il decreto legge è reperibile alla pagina:

<http://legxv.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06163dl.htm>

²⁰ La norma è contenuta nel decreto legislativo n. 276 del 2003, articolo 70, commi 1 e 1-bis.

²¹ Il comma 1-bis recita infatti: *"In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito"*

Trattamento dei lavoratori sospesi

Si proroga la disposizione che ha **incrementato** per il biennio 2009-2010 la misura **dell'indennità ordinaria di disoccupazione** per i lavoratori qualificati sospesi e per gli apprendisti che viene equiparata a quella dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga. La relazione precisa che non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la sua applicazione risulta essere nei limiti delle risorse già previste per l'anno 2011 a legislazione vigente.

Deroghe in materia di ammortizzatori sociali

Viene prorogata la disposizione contenuta nell'articolo 1-bis (*Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni*) della legge n. 102 del 1 luglio 2009. Viene quindi prorogata la possibilità per il governo di introdurre un decreto di natura non regolamentare volto ad adeguare le norme che disciplinano i fondi di solidarietà per i settori che non sono coperti dalla cassa integrazione guadagni (cig) . Il comma in oggetto prevede già una clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Attività medica libero-professionale intramuraria

Viene prorogata la disciplina transitoria che regola lo svolgimento, entro determinate forme **dell'attività libero-professionale intramuraria dei medici dipendenti dagli enti e d aziende del servizio sanitario nazionale.**

La normativa prevedeva ristrutturazioni edilizie presso le aziende ospedaliere ai fini dell'esercizio della attività libero-professionale intramuraria. Nella relazione del provvedimento si precisa che in molte realtà queste ristrutturazioni non sono state ancora completate, per cui si rende necessario una proroga delle disposizioni transitorie che permettono ai medici l'impiego del proprio studio professionale.

compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio"

Payback del prezzo dei farmaci

La proroga riguarda l'utilizzo del cosiddetto pay-back: le aziende farmaceutica il alternativa alla riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte a carico del servizio sanitario nazionale, possono versare un importo equivalente alle regioni, suddiviso in tre rate nell'anno solare.

Relazione sulla procreazione medicalmente assistita

La norma dispone la proroga del termine (inizialmente previsto per il 28 febbraio) entro il quale l'Istituto superiore di sanità deve annualmente predisporre una relazione al Ministro della salute **sull'attività delle strutture autorizzate alla applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistite.**

Consiglio nazionale per la formazione artistica e musicale

Si proroga l'operatività del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, operante presso il Ministero dell'Istruzione nella sua attuale composizione.

Consiglio nazionale della pubblica istruzione

Si proroga l'operatività del Consiglio nazionale della pubblica istruzione **nella sua attuale composizione.**

Accessi ai corsi di laurea

Si dispone il conferimento al Governo della possibilità di prorogare il termine a decorrere dal quale verranno applicate le **norme relative alla valorizzazione dei risultati scolastici** ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari per i quali sia previsto un numero chiuso.

Fondazioni lirico-sinfoniche

La norma prorogata attiene al mandato dei commissari straordinari per fondazioni che operano nel settore musicale-fondazioni lirico-sinfoniche.

Il Ministro per i beni e l'attività culturali può disporre lo scioglimento dei consigli di amministrazioni delle fondazioni qualora si riscontrino gravi irregolarità nell'amministrazione, oppure violazione di disposizioni legislative o statutarie oppure anche risulti un bilancio in perdita. Lo stesso Ministero dispone in questi casi la nomina di uno o più **commissari** che esercitano i poteri del consiglio di amministrazione.

Triennale di Milano

L'Ente autonomo "la Triennale di Milano" è stato trasformato con decreto legislativo del 1999 in una Fondazione. La disposizione proroga ulteriormente la durata degli organi del consiglio di amministrazione, comitato scientifico, collegio dei revisori dei conti.

Sostituti d'imposta

Si dispone una proroga dei termini entro i quali i sostituti di imposta devono **comunicare telepaticamente mensilmente** i dati retributivi e tutte le informazioni necessarie per la definizione dei contributi, l'erogazioni delle prestazioni e le posizioni assicurative individuali.

Servizi erogati in rete dalla Pubblica amministrazione

La proroga attiene **l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni**. Viene ulteriormente prorogato il termine, a partire dal quale non sarà più possibile accedere alla rete della PA senza essere in possesso della **carta d'identità elettronica** e della carta nazionale dei servizi.

Entrate locali

Sono prorogate le norme che disciplinano l'affidamento della **attività di riscossione delle entrate locali** in regime di concessione degli enti locali.

Studi di settore

La disposizione proroga la norma che stabilisce al 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati sulla G.U.

Enti associativi

La norma dispone la proroga del termine entro il quale l'Agenzia delle entrate con provvedimento approva **il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali** da parte degli Enti associativi.

Destinazione delle somme del Bingo

Nella relazione introduttiva viene spiegata la ragione della norma di proroga. Dopo una prima fase positiva il gioco del Bingo aveva visto una progressiva riduzione delle entrate. A partire dal 2009 era stata dunque introdotta una norma che **ripartiva diversamente l'attribuzione delle entrate**, accrescendo ad almeno il 70% la parte relativa al montepremi, riducendo all'11% il prelievo erariale e lasciando quasi invariato all'1% il compenso per l'affidatario del gioco.

Questa disposizione, introdotta in via di sperimentazione e che ha dato buoni risultati incrementando la raccolta del gioco, viene prorogata.

Consulenza in materia di investimenti

Viene prorogato il termine entro il quale i soggetti che alla data del 31 ottobre 2007 prestavano **attività di consulenza finanziaria** possono continuare a svolgere questo servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Funzioni statali in materia di sostegno attività produttive

La proroga riguarda le disposizioni che prevedevano di differire per ragioni di pubblica utilità la durata delle convenzioni stipulate dal Mediocredito Centrale spa e da Artigiancassa Spa con le pubbliche amministrazioni. Si tratta delle **amministrazioni che abbiano competenze nel settore del sostegno alle attività produttive di imprese colpite dalle calamità naturali del 1994**. La proroga avveniva con una riduzione del 10% delle relative commissioni. La norma si applica nei limiti delle risorse disponibili.

Divieto di incroci tra stampa e settore televisivo

La disposizione proroga il **divieto per i soggetti che esercitano attività televisive di acquistare partecipazioni o costituire nuove imprese editrici di giornali quotidiani**.

Il divieto opera fino al 31 marzo 2011 con possibilità, in base alle disposizioni dell'articolo 1, di protrarre ulteriormente il divieto fino al 31 dicembre 2011 con Decreto del Presidente del Consiglio. Nella discussione parlamentare è stata approvata una mozione in cui si chiede al governo di differire ulteriormente al 31 dicembre 2012 tale divieto.²²

²² E' stata accolta anche la richiesta del governo di ridefinire la disciplina del divieto adeguandola all'evoluzione delle tecnologia nel comparto dei media e ai conseguenti nuovi assetti del mercato.

4. Interventi di Settore

Qui di seguito si sono affrontati gli interventi previsti dall'art. 2 della legge 10/11: le diverse disposizioni vengono esaminate non nell'ordine della loro successione all'interno del sopracitato articolo ma seguendo una riaggregazione per materia.

AGRICOLTURA E PESCA

Centri autorizzati di assistenza agricola (Articolo 2, comma 5-septies)

Il comma 5-septies anticipa al 31 marzo 2011 il termine da ultimo fissato entro il quale i centri di assistenza agricola devono conformarsi ai nuovi requisiti di garanzia e di funzionamento previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2008.

Il controllo del rispetto dei nuovi requisiti è affidato alle regioni e province nel cui ambito territoriale ricade l'operatività dei Caa. Le regioni effettuano i controlli sulla base di verifiche a campione nell'ambito di un piano annuale.

Il citato dossier predisposto dalla Camera dei deputati segnala che il legislatore è intervenuto con legge in un ambito attualmente regolato da decreto ministeriale e che non si dovrebbe ricorrere "all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi".

Proroga e ridefinizione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (Articolo 2, commi da 5-novies a 5-duodecies)

Il comma 5-novies proroga fino al 31 dicembre 2011 il "Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre," da adottarsi, ai sensi del comma 5-decies, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura. Il programma deve contenere gli interventi di esclusiva competenza nazionale, indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto delle competenze regionali e in coerenza con la normativa comunitaria. Il comma 5-undecies individua i soggetti a cui si indirizza il programma,

mentre il comma 5-*duodecies* definisce gli oneri informativi degli uffici ministeriali competenti.

AMBIENTE

Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali nel Veneto (Articolo 2, comma 2)

La disposizione in esame differisce alla data del 30 giugno 2011 il termine (già previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2010) per il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali già sospesi per gli eventi alluvionali verificatisi in Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

Disposizioni in materia di protezione civile (Articolo 2, commi da 2-*quater* a 2-*octies*)

Il comma 2-*quater* introduce tre nuovi commi all'articolo 5 - relativo allo stato di emergenza e potere di ordinanza - della legge 225/1992, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile.

In particolare, il nuovo comma 5-*quater* assegna al Presidente della Regione interessata da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza la facoltà, nel caso in cui il bilancio della regione sia insufficiente a coprire le relative spese, di deliberare aumenti delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, nonché di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 398/1990 (che autorizza le regioni a statuto ordinario a istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Il base al nuovo comma 5-*quinquies* della legge 225/1992 la Regione può accedere al Fondo per la protezione civile sia nel caso in cui le misure adottate ai sensi del comma precedente siano insufficienti, sia in tutti gli altri casi di eventi previsti dal precedente comma 5-*quater* di rilevanza nazionale.

Qualora, invece, sia utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 28 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), lo stesso deve essere reintegrato mediante l'aumento dell'accisa su determinati prodotti energetici (benzina e benzina senza piombo; gasolio usato come carburante), deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva.

Tale aumento dovrà essere applicato anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il comma 5-*sexies* della legge n. 225 del 1992 autorizza il ricorso al Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, istituito presso il Mediocredito centrale dall'art. 28 del decreto legge n. 976 del 1966, anche nei territori in cui sia deliberato lo stato di emergenza per calamità naturali. A tal fine dovranno essere conferite al suddetto Fondo anche le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'art. 5 della legge n. 261 del 1997.

Il comma 2-*quinquies*, introduce ulteriori modifiche, rispettivamente, agli articoli 5 e 5-*bis* della legge n. 225 del 1992. La prima interviene (sul comma 2 dell'art. 5) stabilendo che le ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza siano emanate, con riguardo agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La seconda, da un lato, dispone che i rendiconti dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali vengano inoltrati, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT, anche alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, dall'altro, vieta i girofondi tra le contabilità speciali, al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione stessa.

A seguito della novella introdotta dal comma 2-*sexies* della nuova lettera c-*bis*) all'art. 3, comma 1, della legge 20/1994 anche i provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Il comma 2-*septies*, che modifica l'art. 27, comma 1, della legge 340/2000, per quanto riguarda i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, riduce a sette giorni il termine attualmente previsto di sessanta dalla ricezione entro il quale divengono esecutivi gli atti trasmessi alla Corte dei Conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del

controllo. Consente, inoltre, la dichiarazione di provvisoria efficacia da parte dell'organo emanante.

Infine, il comma *2-octies* estende anche ai funzionari e commissari delegati autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, le norme in materia di rendicontazione delle attività svolte al fine di fronteggiare le emergenze da parte dei Commissari delegati, introdotte dal comma 5-bis dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992.

Disposizioni in materia di rifiuti (Articolo 2, commi 2-bis e 2-ter)

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni finanziarie in materia di gestione dei rifiuti, il comma *2-bis*, in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e in deroga, sino all'attuazione del federalismo fiscale, alle disposizioni sulla sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, consente a regioni, province e comuni di assicurare la copertura integrale dei costi del ciclo dei rifiuti mediante aumenti delle imposizioni tributarie attribuite agli enti locali.

Più precisamente:

- ✓ il Presidente della regione colpita da calamità naturali è autorizzato a coprire gli oneri derivanti con aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché elevando la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita; viene raddoppiato, tuttavia, in tal caso, il previsto limite di incremento di imposta;
- ✓ comuni e province possono deliberare una maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo delle addizionali.

Il comma *2-ter* si rivolge specificatamente ai comuni della regione Campania, destinatari - in attuazione dell'art. 12 del d.l. 195/2009 - della riduzione dei trasferimenti erariali (compartecipazione al gettito IRPEF e gettito d'imposta RC auto) in quanto debitori, in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti, nei confronti della gestione commissariale per l'emergenza rifiuti. La norma consente a detti enti di deliberare, a decorrere dall'anno 2011 e anche in assenza di una dichiarazione dello stato d'emergenza, una maggiorazione dell'addizionale dell'accisa sull'energia elettrica con una aliquota

indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo dei ridotti trasferimenti, aumentato del 10%.

Impianti fotovoltaici di enti locali della provincia dell'Aquila (Articolo 2, comma 3-novies)

Il comma 3-novies dispone che le tariffe incentivanti ventennali riservate dal "Secondo Conto Energia" (art. 6 del d.m. 19 febbraio 2007) continuino ad applicarsi agli impianti fotovoltaici dei quali siano soggetti responsabili gli enti locali della provincia dell'Aquila che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG).

La disposizione introduce una deroga a quanto stabilito dal "Terzo Conto Energia" (art. 19, comma 2, del d.m. 6 agosto 2010), che riconosce i suddetti benefici solo agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, nonché agli impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del medesimo d.m. 6 agosto 2010 (cioè prima del 25 agosto 2010).

Istituzione del Parco nazionale «Costa teatina» (Articolo 2, commi 3-bis e 3-ter)

I commi 3-bis e 3-ter dispongono che venga istituito, entro il 30 settembre 2011, il Parco nazionale «Costa teatina» in provincia di Chieti, già previsto dall'art. 8 , comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93. In caso contrario si dovrà ricorrere a un commissario ad acta da nominare con DPCM entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

Rifiuti da demolizione di autoveicoli (Articolo 2, comma 4-sexiesdecies)

Il comma 4-sexiesdecies, intervenendo sul d. lgs. 36/2003 (art. 6, comma 1, lett. p), esclude dalla proroga del termine (31 marzo 2011 come previsto nella tabella 1) di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica, i rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13mila kJ/Kg (il cd. fluff di frantumazione degli autoveicoli),

provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi, per i quali sono autorizzate discariche monodedicato.

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Applicazione dei principi contabili internazionali (Articolo 2, comma 26)

La disposizione, introducendo alcune modifiche all'interno del d. lgs. 38/05 (Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali) individua le modalità per l'applicazione nel nostro ordinamento dei principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, stabilendo che *con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.*

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto ministeriale, o nel caso di mancata emanazione di tale provvedimento, entro 150 giorni dalla emanazione del regolamento dell'Unione Europea, il Ministero dell'economia e delle finanze adatterà le disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

Si ricorda che i principi contabili internazionali sono regole di redazione dei bilanci adottate ai sensi del regolamento (CE) 19 luglio 2002, n. 1606/2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, che rispondono all'esigenza di garantire in ambito europeo un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e dell'informazione finanziaria.

Nel nostro ordinamento con l'approvazione del d. lgs. 38/05 (Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali) si è iniziato a definire un primo coordinamento tra l'applicazione di tali principi e la normativa fiscale nazionale in materia di reddito d'impresa.

All'interno di tali principi contabili acquisisce una particolare rilevanza il riferimento nella valutazione delle diverse componenti patrimoniali dei bilanci societari alla nozione di *fair value*, ovvero al valore che può assumere un bene strumentale nell'ambito del suo utilizzo nel processo produttivo, con una particolare attenzione all'esposizione in bilancio dei valori di mercato piuttosto che i costi di acquisizione.

Contenimento delle spese della Banca d'Italia (Articolo 2, comma 5-sexies)

Il comma 5-sexies attribuisce alla Banca d'Italia il potere di provvedere sulle materie oggetto di contrattazione, nei casi in cui non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali in tempo utile (espressione non meglio precisata) per dare attuazione ai principi di contenimento della spesa recati dal d.l. 78/2010 e fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

Contributi all'editoria per le emittenti televisive (Articolo 2, comma 4-quinquies)

Il comma 4-quinquies estende all'anno finanziario 2011 la concessione di contributi, nel limite di 1 milione di euro, alle emittenti radiotelevisive che trasmettono programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici (Articolo 2, comma 4-sexies)

Ai sensi di quanto previsto dal comma 4-sexies gli enti previdenziali pubblici possono proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che vengano assunti, entro il 31 dicembre 2011, provvedimenti confermativi delle singole iniziative di investimento inserite nei piani.

Finanziamento delle spese conseguenti allo stato di emergenza derivante da eccezionali eventi meteorologici (Articolo 2, comma 12-quinquies)

Il comma 12-quinquies stanziava 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per far fronte ai danni causati da eventi meteorologici eccezionali, così ripartendoli:

- ✓ alla regione Liguria, 45 milioni di euro per ciascuno dei due anni sopra indicati;
- ✓ alla regione Veneto, 30 milioni di euro per ognuno degli anni 2011 e 2012;
- ✓ alla regione Campania, 20 milioni di euro per ciascuno dei due anni menzionati;
- ✓ ai comuni della provincia di Messina, 5 milioni di euro per l'alluvione del 2009 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Progetti finanziati dalle Province autonome di Trento e Bolzano per i territori confinanti (Articolo 2, comma 1-bis)

Il comma in esame, introdotto in fase di esame al Senato, interviene su una disposizione della legge finanziaria 2010 (il comma 121 dell'articolo 2), facente parte di un complesso di norme che, modificando l'ordinamento finanziario delle due province, disciplinano e quantificano il concorso delle medesime al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale, di cui alla legge 42/2009.

Più precisamente, il comma 1-bis dispone il finanziamento dell'organismo di indirizzo (ODI), cui spetta la definizione degli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti, attraverso una quota pari allo 0,6% dell'onere posto a carico di ciascuna provincia autonoma (40 milioni di euro) per il finanziamento dei progetti stessi.

Proroga della deduzione forfetaria dal reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburanti (Articolo 2, comma 5)

Il comma in esame proroga per il 2011 l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante (per la ristrutturazione delle relative reti distributive), nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012.

Proroga di disposizioni agevolative per il settore cinematografico (Articolo 2, commi da 4 a 4-quater)

Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2013 alcuni incentivi fiscali in favore del settore cinematografico già introdotti dalla legge finanziaria 2008 (più precisamente dall'articolo 1, commi da 325 a 328, nonché da 330 a 340 della legge n. 244 del 2007).

Il successivo comma 4-bis, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, dispone che ai crediti d'imposta concessi in base ai commi 325, 327 e 335 non si applichi il limite massimo di utilizzo, pari a 250.000 euro annui, fissato all'articolo 1, comma 53 della citata legge finanziaria 2008.

Poi, con il comma 4-ter, si istituisce a carico dello spettatore un contributo speciale per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, a esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, dell'ammontare di un euro, per il periodo 1 luglio 2011 - 31 dicembre 2013, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Infine il comma 4-quater fissa, per l'onere derivante dagli incentivi fiscali di cui ai commi 4 e 4-bis, un limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013 e dispone la relativa copertura.

Riduzione della spesa delle federazioni sportive del CONI (Articolo 2, comma 2-quaterdecies)

E' rinviata al 1° gennaio 2012 l'applicazione alle federazioni sportive del CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi sancite dal d.l. 78/2010 (comma 2-quaterdecies).

Risorse per l'Istituto italiano di studi filosofici e l'Istituto italiano per gli studi storici (Articolo 2, comma 2-terdecies)

Tale comma dispone la proroga, per l'anno 2011 e nel limite di 2 milioni di euro, delle risorse stanziata dalla legge finanziaria 2005 a favore dell'Istituto italiano studi filosofici e dell'Istituto italiano per gli studi storici, aventi sede a Napoli. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per le esigenze indifferibili destinata per il 2011 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-

economico e di sviluppo dei territori, di attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e di promozione di attività sportive, culturali e sociali.

5 per mille (Articolo 2, comma 1)

Il primo comma dell'articolo 2 estende anche all'esercizio finanziario 2011 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010, e aggiorna i riferimenti temporali stabiliti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 in relazione alla sua procedura di attuazione.

La disposizione specifica, inoltre, che le risorse destinate alla liquidazione del 5 per mille 2010 sono complessivamente pari a 400 milioni, comprensive dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2011, destinate a interventi in materia di assistenza e ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. In proposito, la modifica intervenuta in sede di esame al Senato, precisa che a tali interventi è attribuita una quota non più pari, bensì fino a 100 milioni di euro.

EDILIZIA

Fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari (Articolo 2, commi 11-12)

Il comma 11 interviene su alcuni commi dell'articolo 314 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari. In particolare, la suddetta disposizione novella i commi 4 e 6 dell'articolo 314, il primo dei quali assegna al solo Ministero della difesa il compito di individuare, tramite procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni. Il nuovo testo

del comma 6 prevede che le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione o i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, siano destinati secondo le percentuali (42,5%; 42,5%; 5-15%) e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d), illustrate nel precedente paragrafo. A tale fine possono essere destinate alle finalità del Fondo Casa fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa.

Il successivo comma 12 stabilisce che nel caso in cui le procedure di cui al riformulato comma 4 dell'articolo 314 del Codice non siano avviate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, si proceda sulla base degli artt. 3 e 4 del d.l. 351/2001, che disciplinano le cartolarizzazioni e il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare.

Presentazione delle dichiarazioni relative a immobili non registrati in catasto (Articolo 2, comma 5-bis)

Il comma 5-bis prolunga al 30 aprile 2011 il termine per gli adempimenti relativi alla presentazione, prevista dall'articolo 19, commi 8 e seguenti, del d.l. 78/2010, delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto.

La disposizione di cui trattasi disciplina, inoltre, la procedura di notifica dell'attribuzione della rendita presunta con affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Di tale affissione viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali e i comuni interessati.

È possibile proporre ricorso, trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in G.U., dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.

Proventi delle concessioni edilizie (Articolo 2, comma 41)

L'art. 2, comma 41) proroga di due anni sino al 2012 la facoltà per i comuni di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia (D.p.r. 380/01) per il finanziamento di spese correnti (per una quota non

superiore al 50%), delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale (per una quota non superiore ad un ulteriore 25%) .

ENTI LOCALI

Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e Società partecipate (Articolo 2, comma 43)

Il comma 43 dell'articolo 2 introduce una proroga²³ al 31 dicembre 2013 del termine per la messa in liquidazione delle società partecipate dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, stabilendo inoltre che tale disposizione non si applica ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- ✓ abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- ✓ non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- ✓ non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

²³ Il termine precedente era fissato al 31 dicembre 2001, conformemente a quanto previsto dal comma 32 dell'art.14 del d.l. 78/10 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) conv. con mod. dalla legge 122/10, che recita.

“32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.”

Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali (Articolo 2, comma 45)

Il comma 45 dell'articolo 2 quantifica l'ammontare dei trasferimenti erariali in questa fase che prelude all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale.

Il ministero dell'interno entro il mese di marzo del 2011 trasferisce pertanto ai Comuni a titolo di acconto una somma pari ai pagamenti effettuati da tali enti nei primi tre mesi del 2011.

Il legislatore precisa altresì che tale acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).

Viene altresì prevista una proroga per l'anno 2011 delle disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003)²⁴.

Disciplina delle operazioni di dismissione degli immobili della difesa ai fini del finanziamento del piano di rientro del comune di Roma (Articolo 2, comma 7)

Con tal disposizione si novella l'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, inserendo due nuovi commi, il 196-bis e il 196-ter, relativi alle procedure per la dismissione degli immobili della difesa, i cui proventi sono in parte destinati alla copertura finanziaria del piano di rientro dall'indebitamento del comune di Roma, predisposto dal Commissario straordinario del Governo.

Le alienazioni degli immobili militari, che devono concludersi entro il 31 dicembre 2011, devono essere svolte assicurando la congruità del valore degli immobili e devono

²⁴ Il comma 8 dell'art. 31 della legge 289/02 recita:

“8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.”

avvenire, fatto salvo quanto previsto per la verifica dell'interesse storico-artistico dei beni oggetto di dismissione, nel rispetto delle procedure definite dalla legge finanziaria per il 2005, ossia mediante trattativa privata, in caso di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000,00 ovvero tramite asta pubblica o invito pubblico a offrire, in caso di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00. Ove tali beni non siano aggiudicati, si può ricorrere anche in questo caso alla trattativa privata.

Per gli immobili oggetto delle disposizioni in commento non trova applicazione il successivo comma 437 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010), il quale prevede diritti di opzione e di prelazione in favore delle regioni e degli enti locali territoriali sul cui territorio insistono gli immobili in vendita.

I proventi derivanti dalla vendita degli immobili militari devono essere versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778, denominata "Fondi di bilancio". In caso di eccedenze, le relative risorse sono destinate al Ministero della difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Eventuali ulteriori eccedenze sono invece assegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

L'ultimo periodo del comma 196-*bis*, come modificato, si riferisce ai compiti del nuovo Commissario straordinario di Governo del comune di Roma (non più il sindaco), volti all'accertamento definitivo del debito del comune.

Il nuovo comma 196-*ter* della legge 191/2009 prevede l'utilizzo di quota parte delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 a finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla corresponsione al Commissario del Governo del Comune di Roma dell'anticipazione di tesoreria, prevista dal comma 196 della legge finanziaria 2010, del contributo di 500 milioni assegnato al Commissario.

Esclusione del versamento all'entrata delle riduzioni di spesa delle associazioni degli enti locali (Articolo 2, comma 40)

Il comma 40 dell'art. 2 esclude le associazioni degli enti locali,²⁵ di cui all'articolo 270 del d. lgs. 267/00 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000*) dall'obbligo di versamento delle economie effettuate sul bilancio dello Stato.

²⁵ Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale.

Gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane (Articolo 2, comma 9-ter)

Il comma 9-ter, introdotto dal Senato, contiene una norma interpretativa dell'art. 82 del TUEL in tema di corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane. Più precisamente, nell'affermare che per città metropolitane si devono intendere, dall'entrata in vigore della legge di conversione, i comuni capoluogo di regione individuati dagli artt. 23 e 24 della legge 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale) - ossia i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, nonché Roma capitale -, la disposizione consente ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane di percepire nuovamente il gettone di presenza. Il citato art. 82, comma 2, terzo periodo (come modificato dall'art. 5, comma 6, lett. a), del d.l. 78/2010) prevede che nessuna indennità sia, invece, corrisposta a tutti gli altri consiglieri circoscrizionali non appartenenti a città metropolitane.

Incompatibilità alle cariche degli enti locali (Articolo 2, comma 42)

Il comma 1, al punto 1, dell'art. 63 del d. lgs. 267/00 prevede che non possa ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.

Il comma 42 dell'articolo 2 introduce una eccezione a tali fattispecie di incompatibilità stabilendone la non applicazione nei confronti dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296²⁶.

²⁶ Il comma 718 dell'art.1 della legge 296/06 (Legge finanziaria 2007) recita:
"718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società."

Limiti all'indebitamento degli enti locali (Articolo 2, commi 39)

Il comma 39 dell'articolo 2 si propone di ottenere un contenimento dei livelli di indebitamento degli enti locali introducendo all'interno del comma 1 dell'art. 204 del d. lgs. 267/00 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*)²⁷ una riduzione progressiva del rapporto tra l'ammontare delle entrate correnti dell'ente locale, così come risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, e gli interessi pagati sui mutui precedentemente contratti.

Tali limiti percentuali scenderanno pertanto dal 12 per cento per l'anno 2011, al 10 per cento per l'anno 2012 per stabilizzarsi all'8 per cento a decorrere dall'anno 2013.

Permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane (Articolo 2, comma 9-quater)

Innanzitutto, il comma 9-quater prevede che, nei comuni capoluogo di regione individuati come città metropolitane, il costo a carico dell'ente locale per i permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali anche dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono superare mensilmente, per ciascun consigliere, un quarto dell'indennità prevista per il presidente circoscrizionale.

Valgono con riferimento alla fattispecie in esame, le stesse considerazioni già svolte in merito all'articolo 2, comma 9-bis relativo ai permessi retribuiti dei consiglieri di Roma Capitale.

Permessi retribuiti per i consiglieri di Roma Capitale (Articolo 2, comma 9-bis)

²⁷ Il comma 1 dell'art. 204 del d. lgs 267/00 recita:

“1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione”.

In sede di esame in Senato è stato introdotto il comma 9-bis che modifica la disciplina relativa allo status economico dei consiglieri dell'assemblea capitolina (art. 5, comma 4, d.lgs. 196/2010), prevedendo che gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei consiglieri anche dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possano mensilmente superare, per ciascun consigliere, il cinquanta per cento della rispettiva indennità, la cui determinazione è rimessa all'adozione di un apposito decreto ministeriale.

Pare utile precisare che attualmente i consiglieri di Roma Capitale non hanno diritto a un'indennità, ma percepiscono gettoni di presenza e che a essi si applica la disciplina del TUEL in materia di permessi retribuiti (articoli 79 e 80).

Come si evince dal citato dossier della Camera il limite agli oneri posto a carico di Roma Capitale, determina di fatto un limite ai rimborsi in favore dei datori di lavoro privati, in quanto l'eventuale parte eccedente la soglia della metà dell'indennità risulta trasferita dall'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche al datore di lavoro privato.

Piano di rientro finanziario del Comune di Roma (Articolo 2, commi 8 e 9)

Il comma 8 apporta modifiche al comma 196 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, con il quale è stato attribuito al comune di Roma un contributo di 500 milioni di euro per l'anno 2010 per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento dello stesso comune di Roma. La novella oltre a specificare le modalità di erogazione dell'anticipazione di tesoreria, che viene ora accreditata direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo in relazione al contributo autorizzato, pone a carico del bilancio dello Stato gli oneri derivanti dall'estinzione dell'anticipazione stessa, che invece, la normativa previgente poneva in capo alla Gestione commissariale del comune di Roma al bilancio.

Si introducono poi, con il comma 9, le seguenti modifiche all'articolo 14 del d.l. 78/2010, relativo alla disciplina e al rifinanziamento per l'anno 2011 del piano di rientro dall'indebitamento del comune di Roma:

- ✓ sostituisce la disposizione (comma 13-bis del citato articolo 14) che disciplina le modalità per la stipula del contratto di servizio finalizzato al reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento del piano stesso e per la relativa copertura di spesa;
- ✓ inserisce una nuova disposizione (il comma 13-ter all'articolo 14) volta a disciplinare sia le spese di funzionamento della Gestione Commissariale, incluso il

compenso per il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, sia la durata della gestione commissariale, che deve concludersi con l'esaurirsi delle attività gestionali di natura straordinaria;

✓ novella i commi 14-*quater* e 15 del menzionato articolo 14, sopprimendo il vincolo posto sulle entrate del bilancio del comune di Roma, pari a 200 milioni di euro, a garanzia del sostegno da parte di Roma capitale alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento del piano di rientro. A seguito della novella, le entrate derivanti dalla istituzione di due addizionali viene versata non più all'entrata del bilancio dello Stato, bensì direttamente a Roma Capitale, che provvederà al versamento della somma in questione all'entrata del bilancio dello Stato, indipendentemente dall'andamento del gettito delle due addizionali in questione;

✓ novella il comma 17 del predetto articolo 14, modificando le modalità di accesso alle risorse del Fondo istituito nel bilancio dello Stato per il finanziamento del piano di rientro dall'indebitamento del comune di Roma, da parte del Commissario straordinario.

ENTI PUBBLICI, SOCIETA' E AGENZIE

Agenzia Torino 2006 – Proroga dell'attività commissariale (Articolo 2, comma 5-*octies*)

Il comma 5-*decies* proroga l'attività del commissario liquidatore dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, allo scopo di pervenire alla definizione del contenzioso ancora aperto riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei giochi olimpici.

Ente irriguo Puglia, Lucani e Irpinia (Articolo 2, comma 2-*quinquiesdecies*)

Il comma 2-*quinquiesdecies* rinvia al 31 dicembre 2011 la disciplina di riordino o di soppressione degli enti pubblici non economici, tra i quali l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), che

gestisce otto dighe più alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione al fine di far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali.

Enti parco, esclusioni dalla soppressione dei consorzi (Articolo 2 comma 44)

Il comma 44 dell'articolo 2 esclude i consorzi di funzione costituiti per la gestione degli enti parco e istituiti con legge regionale dalla soppressione prevista per i consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 di cui alla lett. e) del comma 186 dell'art. 2 della legge 191/09 (Legge finanziaria 2010).

Proroga del Commissario straordinario dell'ANSAS (Articolo 2, comma 4-septiesdecies)

Il comma 4-septiesdecies proroga l'incarico (scaduto il 31 dicembre 2010) del Commissario straordinario attualmente operante presso l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica fino al 31 agosto 2012.

Rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio dell'Aquila (Articolo 2, comma 3-septies)

Il comma 3-septies procrastina al 1° novembre 2012 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila, prorogando, pertanto, l'operatività degli organi attuali, al fine di favorire la ripresa delle attività nelle zone colpite dal terremoto.

Soppressione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco (Articolo 2, commi da 5-ter a 5-quinquies)

I commi in esame recano norme relative al Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (BNP).

Mentre il comma *5-ter* prolunga di tre mesi i tempi per l'adozione del nuovo statuto del Banco (e il comma *5-quater* inserisce il Banco nazionale di prova nel disposto dell'art. 7, comma 20, del d.l. 78/2010 che prevede la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 al decreto citato precisando i soggetti ai quali sono trasferiti i relativi compiti e attribuzioni), il comma *5-quinquies* dispone la soppressione del Banco rimettendo a un decreto ministeriale l'individuazione dei tempi e delle modalità di trasferimento alla Camera di commercio di Brescia dei compiti e delle attribuzioni del Banco, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

Al riguardo si riporta la perplessità riscontrata nel dossier della Camera dei deputati, sulla non chiarezza della finalità perseguita da una norma che intende sopprimere il Banco, già riorganizzato in ossequio alla normativa vigente in termini di riduzione delle spese di funzionamento e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, allo scopo di trasferirne i relativi compiti e le dotazioni organiche a un ente, la C CIA di Brescia, inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

FAMIGLIA

Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili per finita locazione (Articolo 2, comma 12-sexies)

Il comma 12-sexies dispone la proroga al 31 dicembre 2011 del termine fissato per l'esecuzione degli sfratti (provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo), prevista dall'art. 1, comma 1, del d.l. 158/2008, agli inquilini appartenenti a famiglie disagiate. La disposizione prevede inoltre che, ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF 2012, non si tenga conto di alcuni benefici fiscali, disposti in favore dei proprietari di immobili locati ai conduttori individuati ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 9/2007.

Ai fini della copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) (articolo 10, comma 5, del d.l. 282/2004).

FEDERALISMO DEMANIALE E DISMISSIONE DI BENI

Dismissione dei beni immobili militari del Ministero della difesa (Articolo 2, comma 10)

Il comma 10, che novella la lettera d) del comma 10 dell'art. 307 del Codice dell'ordinamento militare, modifica la destinazione dei proventi derivanti dalle dismissioni di beni immobili del Ministero della difesa, non più utilizzati per finalità istituzionali, le cui quote spettano, rispettivamente, al Ministero della difesa (fino al 42,5 per cento), al bilancio dello Stato (in misura non inferiore al 42,5 per cento, per la successiva riassegnazione al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato) e agli enti locali interessati (in una misura compresa tra il 5 e il 15 per cento, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancata attribuzione della percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle quote spettanti al Ministero della difesa e al bilancio dello Stato).

Ricognizioni dei terreni nella laguna di Venezia (Articolo 2, comma 1-ter)

Con il comma in esame si dispone, fino al completo trasferimento alle regioni e alle province dei beni del demanio marittimo e idrico (previsto dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 85/2010, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la ricognizione, per i terreni agricoli e le valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate.

In sede di conversione, è stata eliminata la frase “già di proprietà privata”. Con la soppressione si è dunque accantonata la controversia sul regime giuridico delle valli da pesca e dei terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta, superando la questione se vadano considerati o meno spazi demaniali e conseguentemente se l'utilizzazione degli stessi sia ascrivibile o meno a un potere pubblicistico.

GIUSTIZIA

Conciliazione delle controversie civili e commerciali (Articolo 2, comma 16-decies)

La disposizione posticipa di un anno al 20 marzo 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al d. lgs. 28/10 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). La mediazione obbligatoria diventerà condizione di procedibilità per l'avvio del processo civile, da eccepirsi da parte del convenuto o rilevabile d'ufficio dal giudice entro la prima udienza conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del d. lgs. 28/10²⁸.

²⁸ Il comma 1 dell'art.5 del d. lgs. 28/10 recita:

“1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento

Proroga della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione (Articolo 2, comma 5-terdecies)

La disposizione in commento stabilisce che la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione in favore dei collaboratori di giustizia venga prorogata ogni 3 anni, in assenza della valutazione di perdurante utilità prevista, a fini di contenimento della spesa, dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 85/2007 per tutti gli organismi operanti presso il Ministero dell'interno.

INDUSTRIA

Proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per le imprese dell'Abruzzo (Articolo 2, comma 3-quinquies)

Il comma 3-quinquies, novellando l'articolo 4 del d.l. 347/2003 convertito in legge con modificazioni dalla legge 39/04, attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il potere di prorogare fino al 30 giugno 2011 il termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i gruppi industriali con imprese e unità locali in Abruzzo (già fissato al 31 dicembre 2010 dal d.l. 78/2010). La proroga può essere concessa, previa istanza del Commissario straordinario, solo dopo aver sentito il Comitato di sorveglianza e può essere accordata qualora il programma non risulti completato al termine di scadenza, in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti la ristrutturazione o la cessione a terzi dei complessi aziendali.

istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”

Gli oneri ammontano a 2,5 milioni di euro, con risorse provenienti dalla dotazione del Fondo aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013.

ISTRUZIONE

Istituzioni scolastiche italiane all'estero (Articolo 2, comma 4-novies)

In base al comma 4-novies la durata del servizio all'estero, nella stessa sede, del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni scolastici. La proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore.

La disposizione, inoltre, sospende - limitatamente al triennio scolastico 2010/2011-2011/2012 e 2012/2013 - le procedure di mobilità, da una sede estera all'altra, del personale docente e amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettori di lingua italiana; da tale previsione sono escluse le procedure relative al personale delle Scuole europee, nonché i trasferimenti d'ufficio e i trasferimenti da sedi disagiate.

Si prevede, infine, che, fino al 31 agosto 2012, siano utilizzate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.

Riorganizzazione della funzione ispettiva nel MIUR (Articolo 2, comma 4-octiesdecies)

Il comma 4-octiesdecies dispone la riorganizzazione della funzione ispettiva all'interno del MIUR, finalizzandola alla definizione del sistema nazionale di valutazione sulla base di parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza per la valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità definite da un apposito regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Sistema nazionale di valutazione (Articolo 2, comma 4-noviesdecies)

Il comma 4-noviesdecies prevede l'intervento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un regolamento di delegificazione che individui il sistema nazionale di valutazione, definendone l'articolazione. Esso sarà costituito dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dal corpo ispettivo. Non sono stabilite, oltre alla definizione degli organi, norme generali regolatrici della materia, né si individuano disposizioni da abrogare.

Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo (Articolo 2, comma 6-bis)

Il comma 6-bis abroga una disposizione (il comma 5 dell'art. 6 della legge 240/2010 di riforma del sistema universitario) riguardante lo status giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo.

LAVORO E PERSONALE

Assunzione di lavoratori disabili nel settore minerario (Articolo 2, comma 12-quater)

Il comma 12-quater eleva da 60 a 90 giorni, per i datori del settore minerario, il termine per la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione, ai fini del collocamento obbligatorio, di lavoratori disabili. La disposizione in esame esclude, tuttavia, dall'applicazione della normativa sulle assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili, introducendo una deroga alla vigente legislazione, alcune categorie di personale del settore minerario: si tratta, più precisamente, del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale.

Esonero dal servizio del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo (Articolo 2, comma 53)

L'articolo 2 comma 53 proroga di 3 anni la facoltà concessa ai dipendenti pubblici dall'art. 72 del d.l. 112/08²⁹, convertito con mod. dalla legge 133/08, di chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni, stabilendo altresì che i posti resi vacanti in seguito alla concessione dell'esonero non sono reintegrabili per l'intera durata del quadriennio 2011-2014.

Esperti per la sicurezza (Articolo 2, commi 6-decies – 6-quaterdecies)

Viene istituita dai commi in esame la figura degli esperti di pubblica sicurezza, inviati dal Dipartimento della pubblica sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Più precisamente, il comma 6-decies individua la propria finalità nell'azione di contrasto della criminalità organizzata, anche transnazionale, nonché nella cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati.

A tal fine, a decorrere dal 15 marzo 2011, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza in qualità

²⁹ I primi 4 commi dell'art. 72 del d.l. 112/08 recitano:

“Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.”

di esperti per la sicurezza. Tra questi sono ricompresi anche gli esperti appartenenti alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operano già presso le suddette strutture.

Ai sensi del comma 6-*undecies* gli esperti per la sicurezza dipendono dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre gli esperti antidroga continuano a far capo alla Direzione antidroga, anch'essa facente capo al Dipartimento di PS. Gli esperti per la sicurezza operano nell'ambito delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP).

Ai sensi del comma 6-*duodecies* la determinazione del numero degli esperti per la sicurezza è demandata, unitamente alla definizione delle modalità di individuazione degli esperti e della loro formazione presso la Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia, a un regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.

Il comma 6-*terdecies* individua in due anni la durata dell'incarico di esperto per la sicurezza, prorogabile per non più di due volte: la durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni (per gli esperti di cui all'art. 11 del DPR 18/1967 la durata massima è di 8 anni).

Il comma 6-*quaterdecies* si occupa dello stanziamento, destinando 5 milioni di euro alla copertura degli oneri conseguenti all'istituzione dei suddetti esperti.

Infine, il comma 6-*quinquesdecies* contempla alcune modifiche di carattere formale all'articolo 11 del DPR 309/1990, in conseguenza dell'istituzione degli esperti della sicurezza.

Incedibilità dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori dipendenti **(Articolo 2, comma 49)**

Il comma 49 dell'articolo 2, integrando l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 180/1950 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), stabilisce l'incedibilità sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati.

Si segnala che la formulazione della disposizione fa ancora riferimento all'indennità di anzianità, nonostante che con la legge 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine

rapporto e norme in materia pensionistica) abbia sostituito tale indennità a decorrere dal 1 giugno 1982 con il trattamento di fine rapporto TFR).

Promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato (Articolo 2, commi 6-quater e 6-quinquies)

I commi 6-quater e 6-quinquies rinviano al 1° gennaio 2016 l'obbligo di frequentare con profitto un corso di aggiornamento ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.

Proroga dei termini per l'impugnazione del licenziamento individuale (Articolo 2, comma 54)

Il comma 54 dell'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2011 il termine entro cui saranno efficaci le nuove disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui all'art. 32 della legge 183/10 (cd. "collegato lavoro"), che prevedono che l'impugnazione del licenziamento avvenga entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

Proroga di un anno del termine per adozione regolamenti governativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Articolo 2, comma 50)

Il comma 50 dell'articolo 2 proroga di un anno il termine per l'adozione dei regolamenti governativi per consentire il coordinamento della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro con la normativa afferente le attività lavorative a bordo delle navi (ivi comprese le navi da pesca), le attività nell'ambito portuale ed il trasporto ferroviario.

Requisiti per la nomina a prefetto e conferimento di incarico ai prefetti di Monza e della Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani (Articolo 2, commi da 6-septies a 6-novies)

Il comma 6-septies riduce da 4 a 2 gli anni di servizio nella qualifica richiesti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza per la nomina a uno dei 17 posti di prefetto loro riservati, con la precisazione che non solo da tale assetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma anche che dalla nomina dei dirigenti generali a prefetto non deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti (comma 6-octies).

Il comma 6-novies, infine, rinvia il termine per il conferimento degli incarichi ai prefetti di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani fino al 15° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

ORDINI PROFESSIONALI

Limite ai mandati dei consigli di alcuni ordini professionali (Articolo 2, comma 4-octies)

Il comma 4-octies, derogando parzialmente all'art. 2, comma 4, del DPR 169/2005, il quale stabilisce che i consiglieri restano in carica quattro anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive, consente ai componenti dei consigli territoriali di alcuni ordini professionali (dottori agronomi e dottori forestali, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi e ingegneri) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di restare in carica per tre mandati consecutivi, anziché per due.

PATTO STABILITÀ REGIONI

Modifiche al patto di stabilità interno per le regioni (Articolo 2, commi 33 e 34)

La comprensione delle modifiche introdotte alla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni presuppone una breve ricostruzione della sua disciplina generale introdotta dalla legge 220/10 (legge di stabilità 2011).

I commi 126 e 127 dell'art. 1 della l. 220/10 recitano infatti :

126. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

- ✓ per l'anno 2011: 12,3 per cento;
- ✓ per l'anno 2012: 14,6 per cento;
- ✓ per l'anno 2013: 15,5 per cento.

127. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

- ✓ per l'anno 2011: 13,6 per cento;
- ✓ per l'anno 2012: 16,3 per cento;
- ✓ per l'anno 2013: 17,2 per cento.

Su questo impianto generale il comma 128 della l. 220/10³⁰ esclude dal calcolo del complesso delle spese finali un analitico elenco di spese che non concorrono nella determinazione di tali tetti di spesa per le regioni.

³⁰ Il comma 128 della l. 22/10 recita:

“Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 126 a 128 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Il comma 33 dell'art. 2 integra l'elenco delle spese che non concorrono alla determinazione dei limiti di spesa al cui rispetto le Regioni devono attenersi nel triennio 2011-2013 escludendo altresì:

- ✓ le spese di cui al comma 6 dell'art. 1 della l. 220/10 in materia di trasporto pubblico locale ;
- ✓ le spese di cui al comma 7 dell'art. 1 della l. 220/10 in materia di contratti di servizi delle Regioni a statuto speciale ;
- ✓ le spese di cui al comma 38 dell'art. 1 della l. 220/10 alimentate dalle risorse Fondo nazionale per le politiche sociali, nel limite di 200 milioni di euro.

Le variazioni apportate alla disciplina del patto di stabilità investono anche la modalità di calcolo dei limiti di spesa imposti alle regioni in quanto con l'aggiunta del comma 130 bis nell'art. 2 della l. 220/10 si prevede espressamente che: *“Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1”*.

Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, vengono definite le modalità per pervenire a tale ponderazione, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea.

L'entrata in vigore della nuova disciplina delle modalità di calcolo delle spese regionali è prevista per l'anno successivo a quello di emanazione del sopraccitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze .

Le novità introdotte in materia di patto di stabilità interno investono altresì il comma 138 dell'art. 1 della legge 220/10³¹ per la cui applicazione viene previsto:

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;

g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.”

³¹ Il comma 138 dell'art. 1 della legge 220/10 recita:

“138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio

✓ che le regioni definiscano criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.;

✓ che gli enti locali dichiarino all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Le ultime novità investono le regioni, che beneficiano dell'applicazione del comma 148 dell'art. 1 della l. 220/10 che esclude l'applicazione di sanzioni alle regioni, il cui superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.

Le regioni che si trovano in tali condizioni dovranno nell'anno successivo attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

✓ impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio:

✓ non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

✓ non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Il comma 34 dell'art. 2 interviene sul termine di compimento e di attuazione dei piani di stabilizzazione che le regioni sono tenute ad adottare nei casi di cui al comma 20 dell'art. 14 del d.l. 78/10 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) conv. con mod. dalla legge 122/10, ovvero nel caso di annullamento degli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, stabilendo che l'attuazione degli

obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.”

interventi, previsti all'interno dei piani di stabilizzazione da completarsi entro il 30 giugno, 2011 debba avvenire entro il 31 dicembre 2012.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Comitato per la verifica delle cause di servizio (Articolo 2, comma 1-octies)

Il comma, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2013 il Comitato per la verifica delle cause di servizio, nell'attuale composizione. Detto Comitato è deputato ad accertare, ai sensi del DPR 461 del 2001, la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Articolo 2, comma 12-decies)

La disposizione subordina ad una espressa richiesta, il collocamento fuori ruolo dei componenti della Civit (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) che siano dipendenti pubblici o magistrati.

Contributo unificato per le controversie di lavoro (Articolo 2, comma 4-quinquiesdecies)

Il comma 4-quinquiesdecies prevede che, fino al 31 dicembre 2011, per le controversie in materia di lavoro davanti alla Corte di cassazione non sia dovuto il pagamento del contributo unificato. In via transitoria, fino alla data indicata, trova applicazione la disciplina del TU giustizia (DPR 115/2002) previgente rispetto alla legge finanziaria 2010.

Personale a tempo determinato degli sportelli unici per l'immigrazione e degli uffici immigrazione delle questure (Articolo 2, comma 6)

Il comma 6 autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per fronteggiare lo stato di emergenza (dichiarato il 20 marzo 2002 e da ultimo prorogato, con D.P.C.M. 17 dicembre 2010, fino al 31 dicembre 2011) dovuto all'eccezionale afflusso di extracomunitari. La disposizione è finalizzata a garantire l'operatività sia degli sportelli unici per l'immigrazione con compiti di accoglienza e integrazione, sia degli uffici immigrazione delle questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare. Gli oneri per il rinnovo dei contratti in questione sono quantificati in 19,1 milioni.

Ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza di proscioglimento (Articolo 2, commi 30, 31, 32)

Il comma 30 dell'art. 2, intervenendo sull'art. 3 comma 57 della legge 350/03 (Legge finanziaria 2004) ed eliminando il preventivo riferimento ai cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge, stabilisce che il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego.

Il comma 31 dell'art. 2, intervenendo sul d.l. 16 marzo 2004, n. 66 (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento), conv. con legge 126/04, stabilisce che il termine di decadenza di 90 giorni per la presentazione delle domande di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24

dicembre 2003, n. 350,³² decorre dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Il comma 32 dell'art. 2 prevede che:

- ✓ per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine per la presentazione delle domande di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- ✓ dalla applicazione delle nuove disposizione dei commi da 30 a 32, primo periodo, non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

³² I commi 57 e 57 bis della legge 350/03 recitano:

“57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.

57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestatato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio”.

SANITÀ

Accordi di programma (Articolo 2, comma 12-octies)

La disposizione autorizza il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni a stipulare accordi di programma con le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente.

Tali strumenti di programmazione negoziata sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi ivi previsti risultino coerenti con la complessiva programmazione in materia di edilizia sanitaria nelle regioni interessate.

Gli accordi di programma rappresentano uno strumento di utilizzo ricorrente in materia di edilizia sanitaria conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

Tale disposizione prevede infatti che, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria, il Ministero della sanità possa stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie.

Accreditamenti strutture sanitarie e sociosanitarie private. Accertamenti per malattia (Articolo 2, comma 35)

Il comma 35 dell'art. 2 impone alle regioni l'obbligo di adottare provvedimenti che, entro il termine del 1 gennaio 2013, consentano di porre fine agli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie private nonché degli stabilimenti termali.

Le strutture private provvisoriamente accreditate, che non riusciranno ad ottenere l'accreditamento definitivo entro tale termine, non potranno più erogare prestazioni per conto e con oneri a carico del servizio sanitario nazionale.

Alleanza degli Ospedali Italiani nel mondo (Articolo 2, comma 2-duodecies)

Il comma in esame assegna un contributo per il 2011, pari a 200.000 euro, in favore dell'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo. All'Associazione, istituita da alcuni ministeri nel 2004, aderiscono 44 centri sanitari italiani nel mondo e 32 centri sanitari nazionali di riferimento, rappresentati da Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e grandi Ospedali pubblici e privati. Finalità proprie dell'organizzazione sono la promozione, la cooperazione sociale e il sostegno dei centri sanitari italiani operanti all'estero.

Controllo della spesa farmaceutica (Articolo 2, comma 12-septies)

La disposizione che persegue un chiaro obiettivo di contenimento della spesa sanitaria interviene sull'art. 11, comma 6 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)³³, conv. con legge

³³ Il comma 6 dell'articolo 11 del d.l. 78/10 ((Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) recita:

“6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A, di cui all' articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall' articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall' articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall' articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.”

122/10, individuandone il termine di decorrenza nel 31 maggio 2010, data di emanazione del decreto legge.

A partire da tale data il servizio sanitario nazionale viene autorizzato a trattenere su quanto dovuto alle farmacie una percentuale pari all'1, 82% per cento sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell'iva.

Il legislatore ha voluto identificare con chiarezza i termini di decorrenza della disposizione per porre fine al contenzioso che si era prodotto in merito all'applicabilità dell'articolo 11, comma 6, del d.l. 78/2010, modificato in sede di conversione, nei due mesi di vigenza prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche dovranno quindi versare alle regioni tale importo del 1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA dei medicinali erogati a carico del servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra il 31 maggio 2010 e il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Norme in materia di autosufficienza nella produzione di emoderivati da plasma nazionale (Articolo 2, comma 1-sexies e 1-septies)

Detta disposizione, inserita dal Senato, propone l'attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96 sulla produzione di farmaci emoderivati. In conformità all'Accordo Stato-regioni del 16 dicembre 2010, e fino all'entrata in vigore delle disposizioni conseguenti al medesimo accordo (la cui attuazione dovrà comunque avvenire entro il 31 dicembre 2014), il Ministro della salute con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione:

- ✓ istituisce, presso il Centro nazionale sangue, un elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale;
 - ✓ definisce le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;
 - ✓ disciplina le modalità attraverso le quali sia la suddetta Agenzia assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati, prodotti da plasma
-

nazionale, e l'esportazione del medesimo per la lavorazione in paesi comunitari, sia l'Istituto superiore di sanità garantisce il relativo controllo di stato.

Obblighi di comunicazione in materia di procreazione medicalmente assistita (Articolo 2, comma 1-quinquies)

Il comma di cui trattasi, anch'esso introdotto in sede di esame dal Senato, proroga al 30 aprile 2011 il termine, già stabilito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 40/2004 recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, per la predisposizione della relazione sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita che l'Istituto superiore di sanità deve trasmettere al Ministro della salute.

La disposizione rinvia a un decreto del Ministero della salute di natura non regolamentare la definizione delle modalità di comunicazione dei dati da parte delle strutture, ai fini del successivo inoltro all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.

Utilizzazione da parte delle regioni delle risorse finanziarie statali trasferite per la copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche (Articolo 2, comma 38)

Il comma 38 dell'art. 2 stabilisce, a seguito della [sentenza della Corte Costituzionale 207/10](#), che l'importo di 70 milioni di euro accantonato sul fondo sanitario nazionale 2010 corrispondente alle risorse da destinare agli accertamenti medico legali disposti dalle amministrazioni pubbliche viene attribuito alle regioni senza vincoli di destinazione.

Con tale pronuncia la Corte stabilisce che il comma 5-bis dell'art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle aziende sanitarie, non è ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato e, trattandosi di normativa di dettaglio in materia di «tutela della salute», si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., mentre il comma 5-ter, che vincola una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, destinandole a sostenere il costo di una prestazione che non può essere

qualificata come livello essenziale di assistenza, si pone in contrasto con l'art. 119 Cost., ledendo l'autonomia finanziaria delle Regioni.

SOLIDARIETÀ

Disposizioni in favore delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo (Articolo 2, commi 3, 3-quater, 3-sexies, 3-octies)

Il comma 3 sospende, in favore dei soggetti colpiti dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009, la riscossione delle rate dei tributi e dei contributi in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2011 e già interrotta ai sensi dell'articolo 39 del d.l. 78/2010.

Il comma 3-quater prevede una proroga, da gennaio 2011 a dicembre 2011, dei termini relativi agli ulteriori adempimenti, diversi dai versamenti, già sospesi ai sensi del suddetto articolo 39.

Il comma 3-sexies introduce, invece, una deroga al blocco delle assunzioni (disposto dai commi 7-10 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 ai fini del contenimento dei costi del personale degli enti territoriali) per il comune de L'Aquila e per i comuni montani della provincia de L'Aquila con meno di 15mila abitanti. Più precisamente è prevista la facoltà per i citati enti di stipulare, nel rispetto del patto di stabilità interno, contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno.

Il comma 3-octies dispone l'avvio, entro il 30 giugno 2011, della bonifica del sito "Bussi sul Tirino" in Abruzzo da parte del Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. I lavori di bonifica sono finalizzati alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dal sisma.

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (Articolo 2, comma 6-sexies)

Il comma 6-sexies dispone, a decorrere dal 31 marzo 2011, la nascita del nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, nel quale confluiscono il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste

estorsive e dell'usura (che concede indennizzi o mutui decennali senza interessi per un ammontare commisurato ai danni derivanti dagli eventi subiti) e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (il quale garantisce il risarcimento dei danni liquidati in sentenza).

Giornata della memoria delle vittime del terremoto (Articolo 2, comma 3-decies)

Il comma in esame istituisce, a decorrere dal 2011, una nuova ricorrenza civile, dedicata alla memoria delle vittime del terremoto in Abruzzo del 2009 nonché, più in generale, alla memoria delle vittime di tutti gli eventi sismici e delle calamità naturali che si sono verificati in Italia.

La giornata, che non costituisce festività ai fini lavorativi, è oggetto di celebrazione ogni anno il giorno 6 aprile.

SPESE ELETTORALI REGIONALI

Rimborsi delle spese per le elezioni regionali del 2010 (Articolo 2, comma 24)

La disposizione differisce il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010 e il termine per la corresponsione nel 2010 di tali rimborsi.

Il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto diventa il nuovo termine entro cui presentare le richieste di rimborsi per le elezioni regionali del 2010 e il quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza di tale termine diventa la nuova scadenza entro cui vanno erogati tali rimborsi.

Si ricorda che ai sensi dei primi due commi dell'articolo 1 della legge 157/99 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) e' attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle

spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali e che l'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum.

TELECOMUNICAZIONI

Fondo per il passaggio al digitale (Articolo 2, comma 4-octies)

Il comma in esame proroga anche per l'anno 2011 il rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale, già previsto dalla legge finanziaria 2007, autorizzando la spesa di 30 milioni di euro.

TRASPORTO E INFRASTRUTTURE

Autorizzazione alla guida dei ciclomotori (Articolo 2, comma 1-quater)

In relazione alla norma che introduce l'esame di guida per ciclomotori e quadricicli leggeri (minicar), la disposizione in esame, introdotta dal Senato, stabilisce che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengano definite, entro il termine del 31 marzo 2011, le modalità per il rilascio del c.d. foglio rosa per l'esercitazione alla guida (in assenza del quale sono previste precise sanzioni amministrative), nonché i limiti di validità dell'autorizzazione e le modalità per l'esercitazione stessa. Tale norma estende anche ai ciclomotori l'applicazione dell'articolo 122 del codice della strada, incluso il divieto di trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni.

Contratti di servizio pubblico ferroviario (Articolo 2, comma 4-quaterdecies)

Il comma 4-*quaterdecies* differisce al 31 marzo 2011 il termine per la sottoscrizione, tra Trenitalia e il Ministro delle infrastrutture, dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale soggetti agli obblighi di servizio pubblico (treni a media e lunga percorrenza). La disposizione autorizza, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico, il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia spa, che ha continuato a svolgere il servizio anche in mancanza del rinnovo del contratto, le somme previste per gli anni 2009 e 2010 per i servizi svolti nel suddetto biennio nel settore del trasporto ferroviario.

Disposizioni in materia di autotrasporto (Articolo 2, commi da 4-decies a 4-terdecies)

I commi da 4-*decies* a 4-*terdecies* sono stati introdotti nel corso dell'esame presso il Senato e recano disposizioni relative all'autotrasporto di merci.

Il comma 4-*decies* proroga di un anno (e dunque al 31 dicembre 2011) per le piccole e medie imprese di autotrasporto merci per conto terzi, la facoltà di avvalersi, previa autorizzazione dell'Unione europea, della garanzia dello Stato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate, fruendo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il comma 4-*undecies* novella i commi 14 e 15 dell'articolo 83-bis del d.l. 112/2008, il quale ha introdotto, con riguardo al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente in relazione ai costi del carburante sostenuti dal vettore. Più precisamente, la prima modifica esenta i vettori dalla sanzione (consistente nell'esclusione, fino a sei mesi, dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell'esclusione, per un periodo di un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge) in caso di mancata indicazione del costo del gasolio in fattura. Con la seconda modifica si autorizza l'autorità competente a irrogare le sanzioni a pubblicare sul proprio sito internet un elenco contenente le informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse. La conoscenza di tali

informazioni è finalizzata all'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.

Il comma 4-*duodecies*, primo periodo, rinvia dal 16 febbraio al 16 giugno 2011 il termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi. Il secondo periodo del comma in esame prevede che i 276 milioni di euro per il 2011, ossia parte degli stanziamenti allocati sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, siano ripartiti tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate.

Il comma 4-*terdecies*, novellando il comma 3 dell'articolo 11-*bis* d.lgs. 286/2005, dispone che l'esercizio delle attività di commercio di tutte le unità di movimentazione sia disciplinato dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Funzionamento ed esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto (Articolo 2, comma 6-*ter*)

Il comma 6-*ter* prevede che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, le risorse per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto siano impiegate per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dalle capitanerie di porto.

Revoca dei finanziamenti per opere infrastrutturali delle Autorità portuali (Articolo 2, commi da 2-*novies* a 2-*undecies*)

La disciplina introdotta dai commi da 2-*novies* a 2-*undecies* dell'articolo 2 sostituisce quella prevista dal d.l. 40/2010 in materia di revoca dei finanziamenti concessi alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali e da queste non utilizzati, in quanto tale normativa non ha consentito un'immediata revoca (anche a causa delle difficoltà addotte dalle autorità stesse per giustificare la mancata utilizzazione delle risorse precedentemente assegnate).

A differenza della previgente previsione della mera possibilità di revoca, la nuova normativa stabilisce che i finanziamenti non utilizzati siano revocati; fissa una data (15

marzo 2011) per la revoca; individua precisamente le finalità alle quali destinare i finanziamenti oggetto di revoca; prevede analoghi interventi per gli anni 2012 e 2013.

Il comma 2-*novies* dispone la revoca, entro il 15 marzo 2011, dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, che a distanza di cinque anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non abbiano ancora pubblicato il relativo bando di gara.

Effettuata la ricognizione dei finanziamenti revocati, una quota di essi viene destinata, nel limite di 250 milioni di euro per il 2011, alle seguenti finalità:

- ✓ fino a 150 milioni di euro, alle autorità portuali che, al 30 settembre 2010, hanno attivato investimenti, con contratti sottoscritti o bandi di gara pubblicati;
- ✓ fino a 20 milioni di euro, alle autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment;
- ✓ la restante quota è destinata alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili. In caso di mancato avvio dell'opera, da finanziare con le somme oggetto di riassegnazione, entro 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il finanziamento è revocato e riassegnato ad altri interventi.

Il comma 2-*decies* demanda ad apposito decreto il compito di individuare le somme che le autorità portuali interessate dalla revoca devono versare su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per l'anno 2011, per essere poi riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai sensi del comma 2-*undecies* la revoca dei finanziamenti non si applica ai fondi trasferiti o assegnati alle autorità portuali per opere da realizzare in scali marittimi ricompresi in siti oggetto di interventi di bonifica e ripristino ambientale di interesse nazionale.

Servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como
(Articolo 2, commi 12-bis e 12-ter)

Il comma 12-*bis* assegna 2 milioni di euro per il 2011 alla Gestione governativa navigazione laghi allo scopo di assicurare la continuità del servizio di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, con la specificazione che le maggiori entrate sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per i servizi della navigazione lacuale. È

comunque fatta salva la previsione secondo la quale gli utili di gestione risultanti dal conto economico sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato.

Si ricorda, in proposito, che con legge 614/1957, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato autorizzato a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore. L'eventuale disavanzo di gestione sarà coperto con i fondi stanziati annualmente nello stato di previsione del Ministero, cui spetta la vigilanza sull'amministrazione affidata al gestore.

Al fine di assicurare la continuità del servizio di navigazione sui predetti laghi, il comma 12-ter proroga al biennio 2011-2012 la possibilità per la Gestione Governativa Navigazione Laghi di utilizzare gli avanzi risultanti dai bilanci 2009 e 2010, facoltà già prevista dall'articolo 7-sexies, comma 4, del d.l. 5/2009 per gli esercizi 2009 e 2010 con riguardo agli avanzi risultanti dai bilanci 2007 e 2008.